SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2015, n. **37**.

Regolamento recante modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche tecniche dei relativi impianti di produzione, nazionali ed esteri, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonché delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;

Visto il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, concernente le modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;

Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e dei relativi impianti di produzione, nazionali e comunitari, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonché delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;

Visto il citato articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, laddove dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003;

Visto l'articolo 22-*bis*, comma 1, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 26, comma 4-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle percentuali di miscelazione consentite, dei criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonché le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;

Visto l'articolo 22-*bis*, comma 1, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 26, comma 4-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
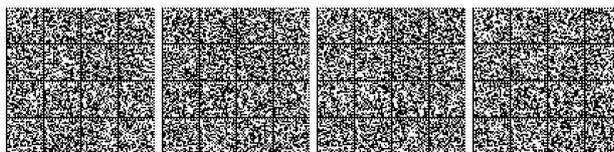
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, laddove dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;

Visto il regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel", ai sensi dell'articolo 22-*bis* del predetto testo unico, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156;

Vista la sentenza n. 812 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e depositata in data 16 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e gli atti di assegnazione, di esso applicativi, dell'Agenzia delle dogane;

Vista la sentenza n. 1120 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e depositata in data 28 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008;

Ravvisato l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di conformarsi a quanto stabilito nelle citate sentenze in relazione alla prescritta necessità di procedere, per effetto del disposto annullamento dei predetti articoli 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008, alla rideterminazione dei criteri di assegnazione del quantitativo di biodiesel in esenzione o agevolato, contenuti nelle suddette disposizioni;

Considerato che, al fine di potenziare la tutela di condizioni di parità nell'accesso al mercato del biodiesel da parte dei soggetti produttori dello stesso, ritenute dal Consiglio di Stato, nelle citate sentenze, non sufficientemente salvaguardate dall'applicazione dei criteri di assegnazione di cui alle disposizioni dallo stesso Consiglio annullate, si è proceduto ad eliminare lo scostamento tra i coefficienti posti alla base dei predetti criteri in modo da bilanciare il peso attribuito al rispettivo valore;

Tenuto conto che dalla predetta rideterminazione dei criteri di assegnazione dei quantitativi di biodiesel in esenzione o agevolato potrebbe derivare la necessità di procedere, per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, alla riassegnazione, alle ditte ammesse a partecipare ai programmi disciplinati dai predetti regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 256 del 2003 e n. 156 del 2008, dei contingenti di biodiesel ivi previsti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 3-5270 del 6 giugno 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256

1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, è così riformulato:

«2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, espressi in tonnellate, nonché la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;

b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le quote residue sono assegnate proporzionalmente alle capacità produttive delle predette ditte richiedenti. Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle stesse sono determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera *a)* e attribuiti riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.».

Art. 2.

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156

1. L'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, è così riformulato:

«4. La quota preliminarmente assegnabile è ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, e della capacità produttiva annua di cui all'articolo 2, com-

ma 1, lettera *d)* del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche.».

Art. 3.

Disposizioni varie

1. Fermi restando i dati storici in base ai quali ciascuna ditta ammessa a partecipare ai programmi è risultata destinataria di quote agevolate di biodiesel, per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 le assegnazioni del medesimo prodotto sono rideterminate alle stesse ditte tenuto conto dei criteri individuati rispettivamente negli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 666

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nella formulazione vigente al 1° luglio 2001:

"Art. 21. *Prodotti sottoposti ad accisa*.

(*Omissis*).

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.".

Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005:

"Art. 21. *Prodotti sottoposti ad accisa*.

(*Omissis*).

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 . Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.".

Si riporta il testo dell'articolo 22-*bis*, comma 1,del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

"Art. 22-*bis*. – *Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa.*

1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari

al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

" Art. 17. *Regolamenti*.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).".

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 (Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), riformulato dal presente decreto, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2003, n. 212.

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156 (Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), riformulato dal presente decreto, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2008, n. 239.

15G00051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2015.

Attuazione dell'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, concernente la concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Visto, in particolare, il comma 541 dell'art. 1 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016;

Considerato che il citato comma 541 ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del predetto contributo in conto interessi;
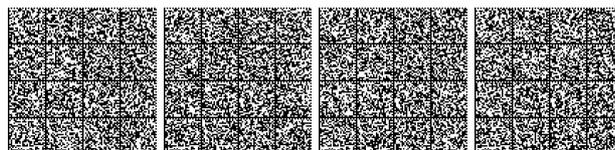
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di accesso al contributo

1. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in favore delle regioni a statuto ordinario che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento nell'anno 2015 per spese di investimento, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

2. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 1 tra le singole regioni a statuto ordinario, le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 31 gennaio 2016, apposita domanda attestante l'importo complessivo degli interessi, nonché degli eventuali interessi di preammortamento, dovuti per gli anni 2016 e 2017, dandone separata evidenza, relativi alle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento, fermo restando che, per le operazioni di indebitamento regolate a tasso di interesse variabile, l'importo degli interessi, qualora non già quantificato in misura certa, dovrà essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della domanda medesima. La domanda da redigere secondo il modello A allegato al presente decreto, sottoscritta dal responsabile finanziario della regione e dal Collegio dei revisori dei conti, dovrà essere debitamente corredata dalla documentazione attestante l'attivazione dell'operazione di indebitamento e il relativo piano di ammortamento.

3. Qualora le richieste di contributo siano complessivamente superiori all'importo di cui al comma 1, il contributo medesimo verrà ripartito tra le regioni beneficiarie in proporzione agli importi attestati.

4. L'ammontare del contributo massimo spettante alle regioni richiedenti per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è comunicato entro il 28 febbraio 2016 attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.

Art. 2.

Concessione contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 è erogato per ciascuno degli anni 2016 e 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in due rate di pari importo entro il 1° giugno e il 1° dicembre di ciascun anno, qualora la periodicità delle rate di ammortamento delle operazioni di indebitamento sia semestrale, ovvero in un'unica rata entro il 1° dicembre di ciascun anno, qualora la periodicità delle rate sia annuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 10 maggio ed il 10 novembre di ciascun anno, apposita comunicazione secondo il modello B allegato al presente decreto, sottoscritto dal responsabile finanziario e dal Collegio dei revisori dei conti, attestante l'ammontare degli interessi da corrispondere sulle rate in scadenza relative alle nuove operazioni di indebitamento per spese di investimento oggetto di contribuzione.

3. Nel caso in cui gli interessi di cui al comma 2 risultino inferiori al contributo massimo attribuito alla regione interessata, il contributo è erogato in misura pari agli interessi comunicati. Il medesimo contributo resta invariato nel caso di interessi superiori al contributo stesso.

Art. 3.

Verifica domande

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a procedere alla verifica a campione di quanto attestato dalle regioni ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 659

ALLEGATO
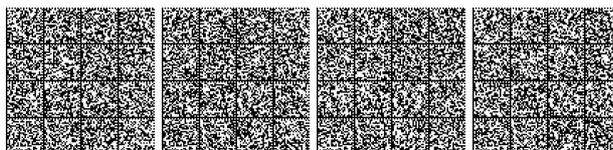
Mod. A

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del tesoro

OGGETTO: Contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Attestazione interessi su operazioni di indebitamento 2015

La Regione .... attesta che gli interessi dovuti per gli anni 2016 e 2017 su nuove operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 per spese di investimento, con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2016, sono pari ai seguenti importi[1]:

a) Interessi di preammortamento pari a € ....;
b) Interessi relativi all'anno 2016 pari € ....;
c) Interessi relativi all'anno 2017 pari € ....;

Allega:

- contratto di mutuo;
- piano di ammortamento

data...

Il Responsabile finanziario

....

Il Collegio dei revisori dei conti

....

....

....

[1] Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso di interesse variabile, l'importo degli interessi, qualora non già quantificato in misura certa, dovrà essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della domanda medesima.
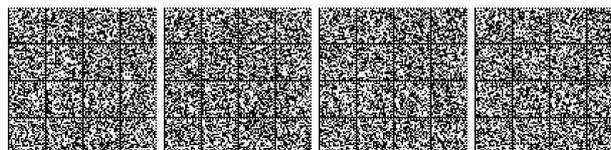
Mod. B

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del tesoro

OGGETTO: Contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Erogazione **…** rata per anno **…..** Comunicazione interessi da corrispondere sulle rate in scadenza su operazioni di indebitamento 2015.

La Regione **...................................** comunica, ai fini dell'erogazione della [2]**…** rata relativa al contributo per l'anno **….**, che l'importo degli interessi da corrispondere sulle rate in scadenza nell'anno relative alle nuove operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 per spese di investimento è pari a € **…………….**

data**...**

Il Responsabile finanziario

....

Il Collegio dei revisori dei conti

....

....

....

---

[2] Inserire prima o seconda rata in caso di ammortamento con rate di periodicità semestrale.

15A02400

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2014.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di ricerca riguardante «Sviluppo, elaborazione di metodologie di progettazione e nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento del recupero energetico in impiantistica complessa: prime sperimentazioni nell'industria del vetro (S.E.M.P.R.E.)» (Prot. n. 2218).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, concernente il «Riordino della disciplina snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle Idee Progettuali relativamente ai Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric del 10 marzo 2006 con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il decreto ministeriale n. 242/Ric del febbraio 2006, sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF del 8 marzo 2006 n. 433/Ric., registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2007 reg. 1. f. 4, con il quale sono determinati – ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge n. 311/04 – i requisiti, le condizioni, e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del MIUR ;

Visto il decreto direttoriale n. 369/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM 28935, presentato da Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali, Neubor Glass S.p.A, Stara Glass S.p.A., e ENEA successivamente rettificato con decreto direttoriale 1286/Ric. del 18 novembre 2008, e da ultimo con decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008 con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 369/Ric., riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Vista la nota del 2 febbraio 2009, prot. MIUR n. 1169 del 12 febbraio 2009, con la quale la società coproponente Neubor Glass S.p.A. ha comunicato che, con atto notarile del 24 febbraio 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stato conferito il complesso aziendale dalla Neubor Glass S.p.A alla Neubor Glass S.r.l, con conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità del progetto DM28935;

Acquisito in merito alla predetta variazione il parere positivo da parte del Panel di Esperti scientifici e da parte dell'Istituto convenzionato;

Tenuto conto, al riguardo, del parere espresso dal Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nella seduta del 2 dicembre 2009, e precisamente: «... Il Comitato prende atto del subentro della Neubor Glass Srl alla Neubor Glass SpA nella titolarità.»;

Vista la nota del 14 settembre 2010 prot. MIUR n. 7734 con la quale il MIUR ha autorizzato il subentro della Neubor Glass Srl nella titolarità del progetto DM 28935;

Vista la nota prot. n. 12836 del 13 dicembre 2011, con la quale la società Neubor Glass Srl ha richiesto:.... «di poter rinunciare alle agevolazioni deliberate con DD n. 1456 del 18 dicembre 2008 in proprio favore nella forma di credito agevolato e credito ordinario, confermando la propria volontà di chiedere solo l'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, considerata la conclusione delle attività di propria competenza per il progetto GPS DM 28935»;

Vista la nota del 30 luglio 2012, prot. MIUR n. 4890, con la quale il competente Ufficio, in merito alla sopra citata rinuncia da parte della coproponente Neubor Glass S.r.l., ha comunicato che:... «stante gli eccezionali motivi a fondamento della richiesta, nulla osta da parte di questo Ministero alla suddetta modifica, previa verifica con esito positivo da parte dell'Istituto convenzionato di determinate circostanze necessarie alla concessione della predetta rinuncia»;

Vista la nota del 31 luglio 2013, prot. MIUR n. 28596, con la quale l'esperto scientifico, Prof. Marco Gambini, incaricato dall'Istituto convenzionato, ha dichiarato che: «... a seguito degli accertamenti condotti durante il sopralluogo effettuato presso la Neubor Glass s.r.l. in data 15 maggio 2013, le attività svolte dalla predetta Società nell'ambito del Progetto S.E.M.P.R.E. sono risultate conformi a quelle preventivate in sede di capitolato tecnico»;

Vista la nota del 4 ottobre 2013, prot. MIUR n. 24111, con la quale l'Istituto convenzionato Intesa San Paolo ha comunicato che: «...in occasione del citato sopralluogo effettuato dall'esperto scientifico, ha a sua volta espletato tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in ordine ai controlli sui costi esposti e sulla documentazione presentata, confermando che le attività sono state concluse nei termini previsti, regolarmente rendicontate e documentate»;

Viste le delibere n. 8138 e n. 8139 dell'11 aprile 2014, con le quali la Cassa depositi e prestiti ha trasmesso all'Ufficio competente l'aggiornamento delle delibere di finanziamento in favore delle coproponenti Stara Glass S.p.A. e CETMA - Centro di Progettazione Gesign & Tecnologie dei Materiali;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28935.

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto elencato progetto di ricerca è ammesso in via definitiva agli interventi previsti dalle iniziative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

DM 28935

Titolo: Sviluppo, elaborazione di metodologie di progettazione e nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento del recupero energetico in impiantistica complessa: prime sperimentazioni nell'industria del vetro «S.E.M.P.R.E.»

Beneficiari: Consorzio CETMA – Centro di Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali, Neubor Glass S.r.l, Stara Glass S.p.A. e ENEA.

2. La spesa di euro 3.577.329,50 grava per, euro 2.055.536,80 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti FAR destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006, euro 1.369.613,43 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti, ed euro 152.179,27 nella forma di credito ordinario.

3. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2.

2. Relativamente ai soggetti beneficiari Stara Glass S.p.A. e CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM 28935, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto saranno perfezionate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e finanziamento agevolato.

3. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e di finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento nella forma di contributo nella spesa.

4. Relativamente al soggetto Neubor Glass S.r.l., fruizione della sola agevolazione nella sola forma del contributo nella spesa a seguito della sopra citata rinuncia, con conseguente perfezionamento del solo contratto di contributo nella spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5337

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28935

Generalità del Progetto

• Domanda: DM28935 del 29/03/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Sviluppo, Elaborazione di Metodologie di Progettazione e nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento del Recupero Energetico in impiantistica complessa: prime sperimentazioni nell'industria del vetro
"S.E.M.P.R.E."

Inizio Attività: 01/01/2007

Durata mesi: 36

• Beneficiari

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
BRINDISI - (BR)

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
ROMA - (RM)

NEUBOR GLASS SRL
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - (PN)

STARA GLASS S.P.A.
GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 4.485.936,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.361.602,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 2.124.334,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 GPS DM28935

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.029.493	-	-	-	217.133	-	1.246.626
Spese generali	617.696	-	-	-	130.280	-	747.976
Attrezzature	92.000	-	-	-	-	-	92.000
Consulenze	95.000	-	-	-	-	-	95.000
Prestazioni di terzi	72.000	-	-	-	-	-	72.000
Beni immateriali	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Materiali	48.000	-	-	-	-	-	48.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.014.189	-	-	-	347.413	-	2.361.602
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.014.189	-	-	-	347.413	-	2.361.602

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	425.025	-	-	-	85.000	-	510.025
Spese generali	255.015	-	-	-	51.000	-	306.015
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	15.000	-	-	-	16.000	-	31.000
Prestazioni di terzi	249.608	-	-	-	100.000	-	349.608
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	477.686	-	-	-	450.000	-	927.686
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.422.334	-	-	-	702.000	-	2.124.334
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.422.334	-	-	-	702.000	-	2.124.334

Nessun Costo di Formazione

Nessun costo per la Formazione Esterna

Nessun costo per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.208.513,40	-	-	173.706,50	-	1.382.219,90
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	573.675,60	-	-	125.000,00	-	698.675,60
- di cui CA fino a €	516.308,04	-	-	112.500,00	-	628.808,04
- di cui CO fino a €	57.367,56	-	-	12.500,00	-	69.867,56
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.782.189,00	-	-	298.706,50	-	2.080.895,50

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	497.816,90	-	-	175.500,00	-	673.316,90
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	823.117,10	-	-	-	-	823.117,10
- di cui CA fino a €	740.805,39	-	-	-	-	740.805,39
- di cui CO fino a €	82.311,71	-	-	-	-	82.311,71
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.320.934,00	-	-	175.500,00	-	1.496.434,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.055.536,80	-	2.055.536,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.521.792,70	-	1.521.792,70
- di cui CA fino a €	1.369.613,43	-	1.369.613,43
- di cui CO fino a €	152.179,27	-	152.179,27
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.577.329,50	-	3.577.329,50

Legge 297/1999 GPS DM28935

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	615.000	-	-	-	156.250	-	771.250
Spese generali	369.000	-	-	-	93.750	-	462.750
Attrezzature	24.000	-	-	-	-	-	24.000
Consulenze	65.000	-	-	-	-	-	65.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.133.000	-	-	-	250.000	-	1.383.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.133.000	-	-	-	250.000	-	1.383.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	220.000	-	-	-	-	-	220.000
Spese generali	132.000	-	-	-	-	-	132.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	367.000	-	-	-	-	-	367.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	367.000	-	-	-	-	-	367.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	679.800,00	-	-	125.000,00	-	804.800,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	453.200,00	-	-	125.000,00	-	578.200,00
- di cui CA fino a €	407.880,00	-	-	112.500,00	-	520.380,00
- di cui CO fino a €	45.320,00	-	-	12.500,00	-	57.820,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.133.000,00	-	-	250.000,00	-	1.383.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	128.450,00	-	-	-	-	128.450,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	238.550,00	-	-	-	-	238.550,00
- di cui CA fino a €	214.695,00	-	-	-	-	214.695,00
- di cui CO fino a €	23.855,00	-	-	-	-	23.855,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	367.000,00	-	-	-	-	367.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
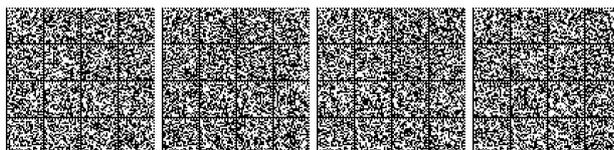
Legge 297/1999 GPS DM28935

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	933.250,00	-	933.250,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	816.750,00	-	816.750,00
- di cui CA fino a €	735.075,00	-	735.075,00
- di cui CO fino a €	81.675,00	-	81.675,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.750.000,00	-	1.750.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28935

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	290.000	-	-	-	-	-	290.000
Spese generali	174.000	-	-	-	-	-	174.000
Attrezzature	68.000	-	-	-	-	-	68.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	48.000	-	-	-	-	-	48.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	580.000	-	-	-	-	-	580.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	580.000	-	-	-	-	-	580.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	90.000	-	-	-	-	-	90.000
Spese generali	54.000	-	-	-	-	-	54.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	12.000	-	-	-	-	-	12.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	156.000	-	-	-	-	-	156.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	156.000	-	-	-	-	-	156.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
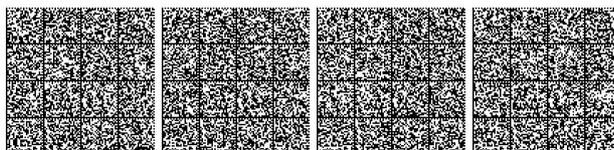
Legge 297/1999 GPS DM28935

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	348.000,00	-	-	-	-	348.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	348.000,00	-	-	-	-	348.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	54.600,00	-	-	-	-	54.600,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	54.600,00	-	-	-	-	54.600,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
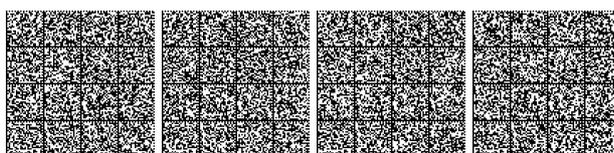
Legge 297/1999 GPS DM28935

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	402.600,00	-	402.600,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	402.600,00	-	402.600,00

Legge 297/1999 GPS DM28935

NEUBOR GLASS SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	60.883	-	60.883
Spese generali	-	-	-	-	36.530	-	36.530
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	97.413	-	97.413
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	97.413	-	97.413

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	85.000	-	85.000
Spese generali	-	-	-	-	51.000	-	51.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	16.000	-	16.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	450.000	-	450.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	702.000	-	702.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	702.000	-	702.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
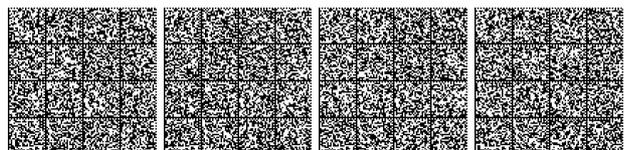
Legge 297/1999 GPS DM28935

NEUBOR GLASS SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

NEUBOR GLASS SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	48.706,50	-	48.706,50
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	48.706,50	-	48.706,50

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	175.500,00	-	175.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	175.500,00	-	175.500,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
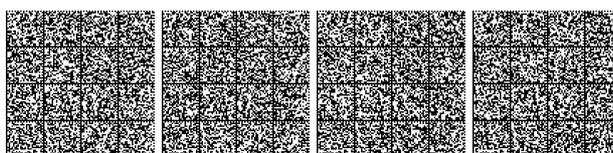
Legge 297/1999 GPS DM28935

NEUBOR GLASS SRL

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	224.206,50	-	224.206,50
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	224.206,50	-	224.206,50

Legge 297/1999 GPS DM28935

STARA GLASS S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	124.493	-	-	-	-	-	124.493
Spese generali	74.696	-	-	-	-	-	74.696
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Prestazioni di terzi	72.000	-	-	-	-	-	72.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	301.189	-	-	-	-	-	301.189
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	301.189	-	-	-	-	-	301.189

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	115.025	-	-	-	-	-	115.025
Spese generali	69.015	-	-	-	-	-	69.015
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	249.608	-	-	-	-	-	249.608
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	465.686	-	-	-	-	-	465.686
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	899.334	-	-	-	-	-	899.334
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	899.334	-	-	-	-	-	899.334

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

STARA GLASS S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

STARA GLASS S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	180.713,40	-	-	-	-	180.713,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	120.475,60	-	-	-	-	120.475,60
- di cui CA fino a €	108.428,04	-	-	-	-	108.428,04
- di cui CO fino a €	12.047,56	-	-	-	-	12.047,56
TOTALE CS + CA + CO fino a €	301.189,00	-	-	-	-	301.189,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	314.766,90	-	-	-	-	314.766,90
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	584.567,10	-	-	-	-	584.567,10
- di cui CA fino a €	526.110,39	-	-	-	-	526.110,39
- di cui CO fino a €	58.456,71	-	-	-	-	58.456,71
TOTALE CS + CA + CO fino a €	899.334,00	-	-	-	-	899.334,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28935

STARA GLASS S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	495.480,30	-	495.480,30
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	705.042,70	-	705.042,70
- di cui CA fino a €	634.538,43	-	634.538,43
- di cui CO fino a €	70.504,27	-	70.504,27
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.200.523,00	-	1.200.523,00

15A02389

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2014.

Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti, stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio 1984 relativo a "Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata";

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 emanato dal Ministero dei trasporti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2008, n. 71, relativo a "Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata";

Considerata l'opportunità di adeguare la disciplina per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata alle innovate esigenze del settore, perseguendo nel contempo l'obiettivo della semplificazione delle procedure;

Considerata, altresì, la necessità di adeguamento del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 alla normativa in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi ed in particolare al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35 "Art. 8 Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato", al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 contenente il Codice dell'amministrazione digitale e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) al comma 1 sono state aggiunte alla lettera a1), successivamente a "diploma di laurea in ingegneria" le seguenti parole "o in architettura";

b) al comma 1 sono state aggiunte alla lettera a2), successivamente a "laurea magistrale in ingegneria" le seguenti parole "o in architettura";

c) al comma 1 sono state aggiunte alla lettera a3), successivamente a "laurea triennale in ingegneria" le seguenti parole "o in architettura".

2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

1. "La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei trasporti terrestri.".

2. "La procedura di compilazione e l'invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.".

3. "Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese".

3. All'art. 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

2-*bis* "Alla domanda di esame deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, resa con riferimento alle attività svolte ai sensi della lettera *c)* dell'art. 2.".

4. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. "La prova di idoneità consiste in una prova scritta, finalizzata all'accertamento della conoscenza degli argomenti indicati nell'allegato 1 superata con votazione di almeno sette decimi."

5. All'art. 4, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

1-*bis* "Tale prova potrà essere preceduta da una prova preselettiva qualora il numero delle domande di partecipazione presentate secondo le modalità di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 2-*bis* sia superiore a 250 che si riterrà superata con una votazione di almeno sette decimi.".

6. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2. "La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove di idoneità saranno rese note dal Dipartimento per i trasporti terrestri mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.".

7. Il comma 3 dell'art. 4 è abrogato.

8. Il comma 3 dell'art. 7 è abrogato.

9. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e successive modificazioni la parola "sette" è sostituita con "tre".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio 1052

15A02364

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Gavi, in Gavi, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quan-

to riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 53 del 22 febbraio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela del Gavi il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG "Gavi" o "Cortese di Gavi";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela del Gavi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Gavi. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. S40/02/2015 del 26 febbraio 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Gavi" o "Cortese di Gavi";

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del Gavi, nella versione da ultimo approvata da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Gavi a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 61/2010 per la DOCG "Gavi" o "Cortese di Gavi";

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 22 febbraio 2012 al Consorzio tutela del Gavi, con sede legale in Gavi (AL), Corte Zerbo, n. 27, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 61/2010 per la DOCG "Gavi" o "Cortese di Gavi".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 febbraio 2012, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02344

DECRETO 9 marzo 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame di Varzi, in Varzi, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salame di Varzi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Salame di Varzi";

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2009, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Salame di Varzi il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Salame di Varzi";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Salame di Varzi l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Salame di Varzi";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Parma Qualità autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Salame di Varzi";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Salame di Varzi a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,
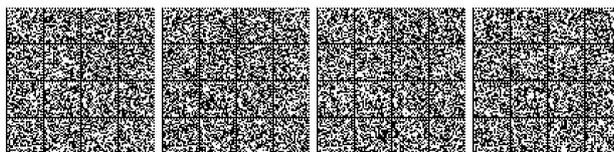
Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 28 gennaio 2009, e già confermato con decreto 31 gennaio 2012, al Consorzio di tutela del Salame di Varzi con sede in Varzi (OV), Piazza Umberto n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Salame di Varzi".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02345

DECRETO 9 marzo 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asti, in Asti, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'Asti il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG "Asti";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del 4 luglio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 168 del 22 luglio 2014, con il quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti;

Considerato che il Consorzio per la tutela dell'Asti ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Asti", nelle tipologie "Asti (spumante)" e "Moscato d'Asti" . Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 17422/2015 del 26 febbraio 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Asti" nelle tipologie "Asti (spumante)" o "Moscato d'Asti";

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, nella versione da ultimo approvata da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asti a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 61/2010 per la DOCG "Asti" nelle tipologie "Asti (spumante)" o "Moscato d'Asti";

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 gennaio 2012 al Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede legale in Asti (AT), Piazza Roma, n. 10, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOCG "Asti".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 gennaio 2012, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02346

DECRETO 9 marzo 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Morellino di Scansano, in Scansano, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Morellino di Scansano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 51 del 1° marzo 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Morellino di Scansano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG "Morellino di Scansano";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Tutela Morellino di Scansano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Morellino di Scansano". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. S29/2015/1191 del 2 marzo 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Morellino di Scansano";

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Morellino di Scansano, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Morellino di Scansano a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 61/2010 per la DOCG "Morellino di Scansano";

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 22 febbraio 2012 al Consorzio Tutela Morellino di Scansano, con sede legale in Scansano (GR), via XX Settembre, n. 36, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOCG "Morellino di Scansano".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 febbraio 2012, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02347

DECRETO 10 marzo 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, in Corno di Rosazzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 2 luglio 2013 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del

consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Colli Orientali del Friuli - Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» ed alla DOC «Friuli Colli Orientali»;

Vista la nota del 7 agosto 2013 prot. n. 34259 con la quale l'Ufficio PQA III, ha richiesto al Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo di modificare lo statuto alla luce delle sopravvenute disposizioni normative in materia di Consorzi di tutela;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede legale in Corno di Rosazzo (UD), in Piazza XXVII Maggio, n. 23, alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione, approvata dall'Assemblea straordinaria del Consorzio tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo tenutasi il 17 dicembre 2014, recante il numero di repertorio 45004 e registrato all'allegato B al numero 24089 di raccolta, con atto a firma del Notaio Pierluigi Comelli;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi il 17 dicembre 2014, recante il numero di repertorio 45004 e registrato all'allegato B al numero 24089 di raccolta, con atto a firma del Notaio Pierluigi Comelli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02348

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.Tex società cooperativa», in Monteodorisio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CO.TEX società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 62.155,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 406.259,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -365.854,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.TEX società cooperativa», con sede in Monteodorisio (Chieti) - (codice fiscale n. 02066200698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisanna Antonella Consilvio nata a Vasto (Chieti) il 17 febbraio 1970, e domiciliata in Montesilvano (Pescara), via Salentina n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A02395

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio artigiano costruttori Co.Ar.Co. società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Consorzio Artigiano Costruttori CO.AR.CO. Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo di € 757.972,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 820.108,02 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 219.981,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/90, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Consorzio Artigiano Costruttori CO.AR.CO. Società Cooperativa" con sede in Lucca (codice fiscale 01828420461) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Barattolo, nato a Bari il 5 ottobre 1946 ed ivi residente vin Corso Cavour n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02396

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.Mi.Se. Cooperativa Milanese Servizi società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa "CO.MI.SE. Cooperativa Milanese Servizi Società Cooperativa";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 86.498,00 si riscontra una massa debitoria di € 516.248,00 ed un patrimonio netto negativo di € -430.183,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “CO.MI.SE. Cooperativa Milanese Servizi Società Cooperativa”, con sede in Milano (codice fiscale 05339940966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Terranova, nato a Taurianova (RC) il 22 luglio 1972 e domiciliato in Milano in Viale Premuda, n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02397

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Giuseppe Insalaco Cooperativa S.r.l.», in Rho e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Giuseppe Insalaco Cooperativa S.r.l.»;

Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 53.485,00, si riscontra una massa debitoria di € 68.265,00 ed un patrimonio netto negativo di € -26.780,00;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha richiesto formalmente le motivazioni del suddetto avvio del procedimento;

Considerato che il competente Ufficio ha comunicato al legale rappresentante le motivazioni dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, invitando il legale rappresentante a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza;

Preso atto dell’assenza di riscontro, nei termini, alla nota della Divisione competente, da parte del legale rappresentante;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giuseppe Insalaco Cooperativa S.r.l.», con sede in Rho (Milano) (codice fiscale 05524630968) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ciaccio, nato a Palermo il 26 dicembre 1952 e domiciliato in Milano alla via Passione, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02398

DECRETO 10 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Regionale Cooperative Edilizie Vesta società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 17 luglio 2014 e dell'accertamento concluso in data 2 ottobre 2014, dalle quali si rileva la condizione d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio regionale cooperative edilizie Vesta società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 novembre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento per l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Preso atto del decreto emesso in data 6 settembre 2014 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma che ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo di tutte le quote sociali del Consorzio Regionale Cooperative Edilizie Vesta s.c.a.r.l. e la nomina del prof. Emanuele D'Innella quale amministratore e custode dei beni in oggetto;

Considerate le motivazioni contenute nel citato Decreto di emissione di sequestro preventivo e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa del suddetto consorzio;

Visti gli art. 2545-*terdecies* c.c. e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il necessario coordinamento nonché il proficuo ed efficiente svolgimento dell'attività commissariale, nominare nella carica di Commissario liquidatore del «Consorzio Regionale cooperative edilizie Vesta società cooperativa» il medesimo professionista nominato dal competente Tribunale quale amministratore e custode dei beni del consorzio oggetto di sequestro preventivo;

Considerata la specifica professionalità ed esperienza del prof. Emanuele D'Innella, come rilevata dal *curriculum vitae* del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio regionale cooperative edilizie Vesta società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 00493510580) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545- terdecies c.c. ed il prof. Emanuele D'Innella, C.F. DNNMNL48B-10B907S nato a Spinazzola (BT) il 10 febbraio 1948, e domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02399

DECRETO 17 marzo 2015.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società «Tillet s.a.s.», in Chatillon Le Duc (Francia) e nomina dei commissari straordinari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di inte-

resse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto» convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la Ilva SpA è ammessa alla Procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio 2015 con i quali la procedura è stata estesa, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, alle seguenti società Ilvaform SpA, Sanac SpA, Ilva Servizi Marittimi SpA, Innse Cilindri SrL, Taranto Energia SrL e Societe' Lyonnaise De Deroulage S.A.;

Viste le sentenze del Tribunale di Milano dichiarative dello stato di insolvenza in data 30 gennaio 2015 e 5 marzo 2015;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Tillet s.a.s., controllata indirettamente da ILVA SpA, tramite la Ilva Commerciale Srl;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell'impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto rappresentato e documentato nella istanza in merito alla coincidenza con la sede della Ilva S.p.A. del centro degli interessi principali della Tillet s.a.s., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1, del Regolamento (Ce) n. 1346/2000 del Consiglio;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la ILVA SpA,

Decreta:

Art. 1.

La società Tillet s.a.s., (P.IVA INTRASTAT FR-77582820189), con sede in Chatillon Le Duc (Francia), in ZI Chemin des Tilles, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (CF: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (CF: CRRCRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof Enrico Laghi (CF: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02393

DECRETO 17 marzo 2015.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società «Socova s.a.s.», in Senas (Francia) e nomina dei commissari straordinari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2015, n. 20;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la «Ilva S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio 2015 con i quali la procedura è stata estesa, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, alle seguenti società «Ilvaform S.p.a.», «Sanac S.p.a.», «Ilva servizi marittimi S.p.a.», «Innse cilindri S.r.l.», «Taranto energia S.r.l.» e «Societè Lyonnaise De Deroulage S.A.»;

Viste le sentenze del tribunale di Milano dichiarative dello stato di insolvenza in data 30 gennaio 2015 e 5 marzo 2015;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società «Socova S.a.s.», controllata indirettamente da «Ilva S.p.a.», tramite la «Ilva commerciale S.r.l.»;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell'impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto rappresentato e documentato nella istanza in merito alla coincidenza con la sede della «Ilva S.p.a.» del centro degli interessi principali della «Socova S.a.s.», ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la «Ilva S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La società «Socova S.a.s» (partita IVA INTRASTAT FR-51651620890), con sede legale a Senas (Francia), n. 100 Route d'Eyguières, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (codice fiscale GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (codice fiscale CRRCRD6IL01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (codice fiscale LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02394

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 marzo 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità inerente le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana. Proroga della contabilità speciale n. 5414. Articolo 3 dell'ordinanza n. 84 del 28 maggio 2013. (Ordinanza n. 231).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, da ultimo prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 limitatamente alle regioni Emilia-Romagna e Liguria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4004 del 16 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 6, comma 1, con cui il Commissario delegato - Presidente della regione Toscana, è stato autorizzato, fino al 31 ottobre 2012, a completare, in regime ordinario, le iniziative già avviate ai sensi della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 84 del 28 maggio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.» ed in particolare l'art. 3;

Vista la nota n. 316508 del 23 dicembre 2014 con cui il Soggetto responsabile di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 84/2013 sopra citata, nel trasmettere la relazione sullo stato di attuazione degli interventi, ha chiesto la proroga del termine di durata della vigenza della contabilità speciale n. 5414, per un periodo di ventiquattro mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza, il Dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana, nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 84 del 28 maggio 2013, titolare della contabilità speciale n. 5414, è autorizzato a mantenere aperta le predetta contabilità fino al 31 dicembre 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

15A02392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 54/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto inoltre il comma 34-*bis* del medesimo art. 1 della succitata legge n. 662/1996 — come introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 33 e successivamente modificato — il quale stabilisce che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che all'art. 79, comma 1-*quater*, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provveda ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute;

Considerato altresì che al medesimo comma 1-*quater*, lettera *b)*, dell'art. 79 del citato decreto-legge n. 112/2008, si prevede che la mancata presentazione e approvazione dei progetti comporta, per l'anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle regioni della quota residua del 30 per cento e il recupero dell'anticipazione del 70 per cento già erogata, a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime regioni nell'anno successivo;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato n. 53, concernente la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013, con cui è stata vincolata, tra l'altro, la somma di 1.457.033.253 euro per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

Vista la nota n. 10295, del 10 aprile 2014, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute, che aggiorna e integra la precedente nota n. 590, del 28 gennaio 2014, concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana, delle risorse, pari a 1.457.033.253 euro, vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con riferimento al Piano sanitario nazionale vigente;

Considerato che predetta integrazione e aggiornamento della proposta si è resa necessaria per ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 147/2013, che — nel disporre, in via transitoria, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa — ha incrementato, per il solo 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) dall'iniziale 0,25 per cento allo 0,30 per cento, incrementando pertanto di 53.502.250 euro l'accantonamento inizialmente previsto a tale scopo a scapito delle risorse finalizzate alla realizzazione di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale oggetto della presente delibera;

Considerato che, in detta proposta, viene altresì previsto che, della citata somma vincolata di 1.457.033.253 euro, l'importo di 1.410.033.253 euro sia ripartito tra le Regioni in base alla popolazione residente, mentre il restante importo di 47.000.000 di euro venga accantonato per il finanziamento di progetti interregionali e regionali da approvarsi successivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute;

Considerato che le linee guida di individuazione degli obiettivi di Piano relativi all'anno 2013, predisposte dal Ministro della salute, sono state approvate con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 13/CSR);

Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla presente proposta di riparto sancite nelle sedute del 19 dicembre 2013 (Rep. atti n. 179/CSR) e del 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 27/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013, la somma di 1.457.033.253 euro vincolata per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, viene articolata come segue:

1. l'importo di 1.410.033.253 euro è ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. L'erogazione delle quote assegnate alle dette regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 30 per cento da erogarsi dopo la presentazione, da parte delle regioni, degli specifici progetti comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente e della loro approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute;

2. l'importo di 47.000.000 di euro viene accantonato per il finanziamento dei sotto indicati progetti da approvarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute, e da sottoporre, successivamente, all'esame finale di questo Comitato:

2.1 4.000.000 di euro per la sperimentazione di modelli avanzati di integrazione socio-sanitaria per l'assistenza ai «grandi anziani»;

2.2 10.000.000 di euro per la sperimentazione gestionale finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà coordinato dall'INMP Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà;

2.3 10.000.000 di euro per il piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni nella legge, 24 dicembre 2012, n. 231;

2.4 3.000.000 di euro per l'ottimizzazione di assistenza sanitaria nelle piccole isole e in altre località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso;

2.5 4.000.000 di euro per l'aggiornamento della comunicazione ai cittadini per l'accesso ai servizi sanitari, con riferimento al Piano nazionale di valutazione degli esiti (PNE) e agli obblighi informativi connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

2.6 10.000.000 di euro per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali e operativi delle Regioni nel campo della salute umana;

2.7 5.000.000 di euro per le linee guida cliniche nell'ambito del «Sistema nazionale linee guida»;

2.8 1.000.000 di euro per la sperimentazione clinica promossa dal Ministero della salute, che si avvale dell'Agenzia italiana del farmaco e del Centro nazionale trapianti, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali in conformità alle linee guida di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2013, n. 57.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 594

ALLEGATO

FSN 2013 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE
(L. 662/1996 ART. 1 COMMA 34)

REGIONI E P.A.	Popolazione riparto 2013	Popolazione di riferimento 2013	Quota per popolazione residente	Compartecipazione Sicilia	Riparto Compartecipazione	Risorse assegnate	Quota del 70% erogata a titolo di acconto	Quota del 30% erogata a saldo
PIEMONTE	4.357.663	4.357.663	110.945.939		5.407.030	116.352.969	81.447.078	34.905.891
VAL D'AOSTA	126.620							
LOMBARDIA	9.700.881	9.700.881	246.984.073		12.036.946	259.021.019	181.314.713	77.706.306
P.A. BOLZANO	504.708							
P.A. TRENTO	524.877							
VENETO	4.853.657	4.853.657	123.573.928		6.022.464	129.596.392	90.717.474	38.878.918
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.217.780							
LIGURIA	1.567.339	1.567.339	39.904.393		1.944.769	41.849.162	29.294.413	12.554.749
EMILIA ROMAGNA	4.341.240	4.341.240	110.527.811		5.386.652	115.914.463	81.140.124	34.774.339
TOSCANA	3.667.780	3.667.780	93.381.544		4.551.016	97.932.560	68.552.792	29.379.768
UMBRIA	883.215	883.215	22.486.621		1.095.902	23.582.523	16.507.766	7.074.757
MARCHE	1.540.688	1.540.688	39.225.860		1.911.700	41.137.560	28.796.292	12.341.268
LAZIO	5.500.022	5.500.022	140.030.358		6.824.479	146.854.837	102.798.386	44.056.451
ABRUZZO	1.306.416	1.306.416	33.261.303		1.621.014	34.882.317	24.417.622	10.464.695
MOLISE	313.145	313.145	7.972.660		388.553	8.361.213	5.852.849	2.508.364
CAMPANIA	5.764.424	5.764.424	146.762.023		7.152.552	153.914.575	107.740.203	46.174.372
PUGLIA	4.050.072	4.050.072	103.114.684		5.025.368	108.140.052	75.698.037	32.442.015
BASILICATA	577.562	577.562	14.704.707		716.645	15.421.352	10.794.946	4.626.406
CALABRIA	1.958.418	1.958.418	49.861.250		2.430.024	52.291.274	36.603.892	15.687.382
SICILIA (*)	4.999.854	4.999.854	127.296.099	62.515.114		64.780.985	45.346.690	19.434.295
SARDEGNA	1.637.846							
T O T A L E	**59.394.207**	**55.382.376**	**1.410.033.253**	**62.515.114**	**62.515.114**	**1.410.033.253**	**987.023.277**	**423.009.976**

Risorse accantonate per il finaziamento di Progetti Interregionali da approvarsi succesivamente dalla Confrenza Stato-Regioni su propota del Ministro della Salute	**47.000.000**
TOTALE DISPONIBILITA' Obiettivi di Piano 2013	**1.457.033.253**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L. 296/2006 (49,11%)
Ne consegue che la parte finanziata dalla Regione Siciliana ammonta a 65,515,114 euro

15A02390

DELIBERA 10 novembre 2014.

Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 53/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e in particolare l'art. 22, comma 6, che istituisce, a favore dell'Ospedale «Bambino Gesù» di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverrà con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per detto importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e in particolare il comma 4, dell'art. 27, che stabilisce che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle così dette «Regioni di riferimento»;

Visti, inoltre, gli articoli dal 5 al 12 del predetto decreto legislativo n. 68/2011, i quali dispongono i criteri e la metodologia per individuare le «Regioni di riferimento» e calcolare i costi standard e i fabbisogni standard regionali;

Considerato che le tre regioni di riferimento, tra cui obbligatoriamente la prima, sono scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dall'apposito Tavolo di verifica, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con DPCM, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che, a seguito della mancata intesa sul predetto schema di DPCM espressa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012 (Rep Atti 231/CSR), il Consiglio dei Ministri, decorsi i previsti 30 giorni, con deliberazione dell'Il dicembre 2012, ha ritenuto di dover procedere alla definizione dei citati criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza;

Considerato che sono state pertanto individuate le cinque regioni «eleggibili» - Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto - in accordo ai criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 e che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. Atti 169/CSR), tra tali regioni sono state selezionate l'Umbria, l'Emilia Romagna e il Veneto quali «Regioni di riferimento» per la determinazione del fabbisogno standard nel settore sanitario;

Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha disposto che per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente la definizione delle forme premiali per le regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa;

Considerato che, limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento;

Vista la nota n. 10295, del 10 aprile 2014, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute, che aggiorna e integra la precedente nota n. 590, del 28 gennaio 2014, concernente il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013, pari a 107.004.500.000 euro;

Considerato che predetta integrazione e aggiornamento della proposta si è resa necessaria per ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 147/2013, che — nel disporre, in via transitoria, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa — ha incrementato, per il solo 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) dall'iniziale 0,25 per cento allo 0,30 per cento;

Considerato che la succitata proposta di riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano oggetto dell'odierna deliberazione discende dal lavoro tecnico-istruttorio sopra richiamato, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;

Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancite nelle sedute del 19 dicembre 2013 (Rep. atti n. 181/CSR) e del 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 29/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013, parte corrente, ammontano a 107.004.500.000 euro e sono articolate come segue:

1. 104.082.359.720 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) comprensivi delle quote finalizzate al rinnovo delle convenzioni con il SSN e al finanziamento delle maggiori spese a carico del SSN connesse alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata tabella A che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:

1.1. 192.719.517 euro, a favore dell'Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;

1.2. 39.120.251 euro, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria;

2. 2.009.053.253 euro, a destinazione vincolata e programmata come da allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:

2.1. 1.457.033.253 euro, per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale;

2.2. 167.800.000 euro accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria;

2.3. 130.000.000 euro per la regolarizzazione degli stranieri ex art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012;

2.4. 50.500.000 euro per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 7 dell'art. 3-*ter* del D.L. n. 211/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 9 il 17 febbraio 2012;

2.5. 49.063.000 euro per la prevenzione dell'AIDS;

2.6. 40.000.000 di euro per la medicina veterinaria;

2.7. 38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

2.8. 30.990.000 euro per l'assistenza a extracomunitari irregolari;

2.9. 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

2.10. 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia così come ripartita nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera;

2.11. 4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

2.12. 3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli Hanseniani;

3. 592.073.527 euro per il finanziamento di attività vincolate di altri enti, come indicato nella citata tabella B, di cui:

3.1. 259.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella citata tabella C;

3.2. 173.010.000 euro per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;

3.3. 142.563.527 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

3.4. 10.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella richiamata tabella C;

3.5. 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella citata tabella C;

3.6. 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti;

3.7. 2.000.000 di euro per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;

4. 321.013.500 euro vengono accantonati per essere ripartiti successivamente per il finanziamento delle norme concernenti sistemi sanzionatori e premiali per le regioni e provincie autonome che saranno in grado di attuare risparmi nella spesa sanitaria (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 149/2011).

Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell'allegata tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 607

TABELLA A

FSN 2013 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(unità di euro)

REGIONI E P.A.	Totale indistinto dei LEA	Contributo di solidarietà Abruzzo 2013	TOTALE INDISTINTO 2013 ANTE MOBILITA'	Mobilità sanitaria interregionale(§)	Mobilità sanitaria internazionale - Conguagli anni 1995-2012	TOTALE INDISTINTO 2013 POST MOBILITA'	Restituzione rateizzazione a carico della Regione Abruzzo (competenza esercizio 2013)	Totale disponibilità per il finanziamento indistinto del SSN
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)=(6)+(7)
PIEMONTE	7.824.436.739	-1.155.408	**7.823.281.331**	-7.508.358	-7.755.716	7.808.017.257	102.976	**7.808.120.233**
VALLE D'AOSTA	223.044.184	-32.726	**223.011.458**	-10.751.503	3.017.548	215.277.503	0	**215.277.503**
LOMBARDIA	16.975.035.720	-2.501.362	**16.972.534.358**	555.183.007	-24.448.874	17.503.268.491	6.016.049	**17.509.284.540**
P.A. BOLZANO	856.937.742	-124.772	**856.812.970**	10.628.655	37.904.106	905.345.731	0	**905.345.731**
P.A.TRENTO	907.375.466	-132.394	**907.243.072**	-15.488.336	16.454.941	908.209.677	0	**908.209.677**
VENETO	8.478.300.592	-1.247.091	**8.477.053.501**	75.790.421	19.316.300	8.572.160.222	1.302.346	**8.573.462.568**
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.190.898.118	-322.174	**2.190.575.944**	30.075.630	5.973.327	2.226.624.901	0	**2.226.624.901**
LIGURIA	2.915.953.900	-433.509	**2.915.520.391**	-56.743.282	-2.535.402	2.856.241.707	0	**2.856.241.707**
EMILIA ROMAGNA	7.747.526.642	-1.141.383	**7.746.385.259**	336.690.308	22.997.452	8.106.073.019	5.237.435	**8.111.310.454**
TOSCANA	6.600.009.849	-973.527	**6.599.036.322**	132.293.909	256.183	6.731.586.414	1.682.194	**6.733.268.608**
UMBRIA	1.587.679.654	-234.479	**1.587.445.175**	9.410.597	5.253.627	1.602.109.399	137.344	**1.602.246.743**
MARCHE	2.744.765.762	-403.685	**2.744.362.077**	-33.677.091	-1.565.025	2.709.119.961	0	**2.709.119.961**
LAZIO	9.675.144.614	-1.441.182	**9.673.703.432**	-199.099.707	-10.931.584	9.463.672.141	0	**9.463.672.141**
ABRUZZO	2.318.391.497	15.000.000	**2.333.391.497**	-69.558.839	-1.606.418	2.262.226.240	-15.000.000	**2.247.226.240**
MOLISE	558.083.134	-82.466	**558.000.668**	30.109.237	-593.801	587.516.104	521.656	**588.037.760**
CAMPANIA	9.689.170.437	-1.423.373	**9.687.747.064**	-310.810.327	-27.405.017	9.349.531.720	0	**9.349.531.720**
PUGLIA	6.944.457.478	-1.018.001	**6.943.439.477**	-180.058.247	-9.089.479	6.754.291.751	0	**6.754.291.751**
BASILICATA	1.011.487.798	-149.238	**1.011.338.560**	-19.110.999	-1.110.242	991.117.319	0	**991.117.319**
CALABRIA	3.395.712.064	-503.338	**3.395.208.726**	-251.653.847	-4.307.359	3.139.247.520	0	**3.139.247.520**
SICILIA	8.577.004.404	-1.257.532	**8.575.746.872**	-188.773.590	-17.856.793	8.369.116.489	0	**8.369.116.489**
SARDEGNA	2.860.943.926	-422.360	**2.860.521.566**	-68.787.406	-1.967.774	2.789.766.386	0	**2.789.766.386**
OSP. BAMBINO GESU'				192.719.517	0	192.719.517	0	**192.719.517**
A.C.I.S.M.O.M. (*)				39.120.251	0	39.120.251	0	**39.120.251**
TOTALE	**104.082.359.720**	0	**104.082.359.720**	0	0	104.082.359.720	0	**104.082.359.720**

(§) Include monilità Ospedale Bambino Gesù e ACISMOM

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

TABELLA B

FSN 2013 - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA

(unità di euro)

Somme per attività a destinazione vincolata e programmata per Regioni e P.A	**2.009.053.253**
di cui:	
Progetti di piano	1.457.033.253
Medicina Penitenziaria	167.800.000
Regolarizzazione stranieri	130.000.000
Superamento OPG Ospedali psichiatrici giudiziari	50.500.000
AIDS	49.063.000
Veterinaria	40.000.000
Borse studio medici medicina generale	38.735.000
Assistenza a extracomunitari irregolari	30.990.000
Fondo esclusività personale dirigente del ruolo sanitario	30.152.000
Med. Penitenziaria competenze trasferite (vedi Tabella C)	6.840.000
Prevenzione e cura fibrosi cistica	4.390.000
Provvidenze economiche hanseniani	3.550.000

Somme per attività vincolate di altri enti	**592.073.527**
di cui:	
Finanziamento IZS (vedi Tabella C)	259.000.000
Concorso al finanziamento borse di studio specializzandi	173.010.000
Croce Rossa Italiana	142.563.527
Contratto per IZS bienni 2002-2003 e 2004-2005 (vedi Tabella C)	10.000.000
Contratto per IZS biennio 2006-2007 (vedi Tabella C)	3.000.000
Mutui pre-riforma CC.DD.PP	2.500.000
Centro Nazionale Trapianti	2.000.000

Somme accantonate	**321.013.500**
Accantonamento in materia di meccanismi sanzionatori e premiali degli Enti locali	321.013.500

TABELLA C

FSN 2013 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

	REGIONI P.A.	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI			
		Contratto del personale degli IZS			
	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	Finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007	Finanziamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali	Totale per cassa - Risorse vincolate
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967	25.848.381	**28.026.348**
VALLE D'AOSTA	44.000				**44.000**
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.389	52.569.978	**56.587.367**
P.A. BOLZANO	38.000				**38.000**
P.A.TRENTO	48.000				**48.000**
VENETO	363.000	1.350.000	368.269	32.181.604	**34.262.873**
FRIULI VENEZIA GIULIA	160.000				**160.000**
LIGURIA	307.000				**307.000**
EMILIA ROMAGNA	510.000				**510.000**
TOSCANA	391.000				**391.000**
UMBRIA	111.000	787.000	205.671	19.006.716	**20.110.387**
MARCHE	106.000				**106.000**
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657	26.447.463	**28.678.120**
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745	19.530.512	**20.852.257**
MOLISE	45.000				**45.000**
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912	21.606.945	**22.652.857**
PUGLIA	551.000	529.000	157.215	19.434.763	**20.671.978**
BASILICATA	53.000				**53.000**
CALABRIA	190.000				**190.000**
SICILIA	434.000	721.000	272.434	21.589.345	**23.016.779**
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741	20.784.293	**22.089.034**
TOTALE	**6.840.000**	**10.000.000**	**3.000.000**	**259.000.000**	**278.840.000**

TABELLA D

FSN 2013 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO)

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome post manovra legge di stabilità 2013	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome ante manovra prima legge stabilità 2013	Somma da accantonare ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 228/2012	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA ANTE mobilità
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(1)+(2)+(5)+(6)+(7)+(8)
PIEMONTE	167.095.971				2.161.012.998	745.098.000	4.750.074.362		7.823.281.331
VALLE D'AOSTA	4.341.336	108.780.029	112.270.409	-3.490.380	86.582.093	23.308.000			223.011.458
LOMBARDIA	344.688.926				7.097.818.197	1.831.164.000	7.698.863.235		16.972.534.358
P.A. BOLZANO	17.089.038	350.195.378	365.166.313	-14.970.935	394.819.554	94.709.000			856.812.970
P.A.TRENTO	17.328.157	450.608.754	464.714.948	-14.106.194	348.549.161	90.757.000			907.243.072
VENETO	187.978.900				2.791.016.541	789.656.000	4.708.402.060		8.477.053.501
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584	1.160.447.759	1.192.628.755	-32.180.996	766.690.601	215.953.000			2.190.575.944
LIGURIA	62.729.872				749.071.663	282.368.000	1.821.350.856		2.915.520.391
EMILIA ROMAGNA	171.955.829				2.577.931.545	782.484.000	4.214.013.885		7.746.385.259
TOSCANA	138.369.096				1.941.668.025	603.683.000	3.915.316.201		6.599.036.322
UMBRIA	34.031.402				330.609.750	132.687.000	1.090.117.023		1.587.445.175
MARCHE	57.467.177				660.034.879	225.745.000	1.801.115.021		2.744.362.077
LAZIO	162.193.247				3.646.397.729	927.132.000	4.937.980.456		9.673.703.432
ABRUZZO	41.537.068				444.508.861	164.985.000	1.682.360.568		2.333.391.497
MOLISE	12.952.736				42.005.165	35.918.000	467.124.767		558.000.668
CAMPANIA	163.215.831				1.334.328.370	545.586.000	7.644.616.863		9.687.747.064
PUGLIA	113.350.898				926.126.430	415.381.000	5.488.581.149		6.943.439.477
BASILICATA	16.926.354				64.342.905	61.473.000	868.596.301		1.011.338.560
CALABRIA	47.418.994				107.994.242	182.961.000	3.056.834.490		3.395.208.726
SICILIA	128.084.893	4.211.549.289	4.236.387.892	-24.838.603	1.512.894.131	488.051.000		2.235.167.559	8.575.746.872
SARDEGNA	45.917.138	1.971.989.071	2.005.045.842	-33.056.771	644.193.357	198.422.000			2.860.521.566
TOTALE	1.982.157.447	8.253.570.280	8.376.214.159	- 122.643.879	28.628.596.197	8.837.521.000	54.145.347.237	2.235.167.559	104.082.359.720

15A02391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prograf».

Estratto determina V&A/438 del 10 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.b.3.b).

Relativamente al medicinale: PROGRAF.

Procedura europea: IE/H/0165/004/II/49.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di una nuova linea di riempimento delle fiale relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02279

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determina V&A IP n. 326 del 20 febbraio 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg/ml gotas orales en solucion dalla Spagna con numero di autorizzazione 60280 codigo nacional 665703-4, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solution Spa, Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Zirtec» 10 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml; codice A.I.C. n. 043707013 (in base 10), 19PUN5 (in base 32); forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg;

eccipienti: glicerolo, glicole propilenico, saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), sodio acetato, acido acetico glaciale, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età, «Zirtec» è indicato:

per il trattamento di sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

per il trattamento dell'orticaria cronica (orticaria cronica idiopatica).

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Zirtec» 10 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml; codice A.I.C. n. 043707013; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Zirtec» 10 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml; codice A.I.C. n. 043707013; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02280

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myfortic».

Estratto determina V&A/439 del 10 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4).

Relativamente al medicinale: MYFORTIC.

Procedura europea: FR/H/239/01-02/II/050.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: è autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.2, 4.4, 4.8 (aggiunta del termine «agranulocitosi») e 5.2 dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Aggiornamento del Core Data Sheet. Aggiornamento in linea con QRD template, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 036511018 - «180 mg compresse gastroresistenti rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 036511020 - «180 mg compresse gastroresistenti rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 036511032 - «180 mg compresse gastroresistenti rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 036511044 - «180 mg compresse gastroresistenti rivestite con film» 120 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 036511057 - «180 mg compresse gastroresistenti rivestite con film» 250 compresse in blister PA/AL/PVC.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso

di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02281

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Mylan».

Estratto determina V&A/440 del 10 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b).

Relativamente al medicinale: CAPECITABINA MYLAN.

Procedura europea: SE/H/1218/001-002/II/008.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: inserimento del Risk Management Plan (RMP), relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02282

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

Estratto determina V&A/441 del 10 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4).

Relativamente al medicinale: SANDIMMUN NEORAL.

Procedura europea: DE/H/4019/01-03/II/05.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

È autorizzata la seguente variazione: è autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 (in seguito all'aggiunta di dolore alle estremità), dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. In linea con il Core Data Sheet.

Adeguamento al QRD template, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 029453014 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 029453026 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 029453038 - «100 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 029453040 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone da 50 ml + 2 siringhe;

A.I.C. n. 029453053 - «10 mg capsule molli» 50 capsule.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02283

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edronax».

Estratto determina V&A/333 del 23 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4).

Relativamente al medicinale: EDRONAX.

Procedura europea: UK/H/202/02/II/048.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: è autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in linea con il Company Core Data Sheet. Modifiche editoriali minori, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 033632011 - 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033632023 - 60 compresse 4 mg.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02284

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metilprednisolone Hikma»

Estratto determina V&A/437 del 10 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.b.4.d, relativamente al medicinale: METILPREDNISOLONE HIKMA.

Procedura europea: PT/H/0946/001/II/001.

Titolare AIC: Hikma farmaceutica (Portugal) S.A.

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiunta di un nuovo batch size per il dosaggio da 40 mg secondo la seguente tabella:

PRESENT[9,10]	PROPOSED[9,10]
○ **Methylprednisolone 40 mg** Batch size 30 litres (31.35 kg) Theoretical batch size: 24000 vials	○ **Methylprednisolone 40 mg** Batch size 30 litres (31.35 kg) Theoretical batch size: 24000 vials Batch size 130 litres (135.5 kg) Theoretical batch size: 104000 vials

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02285

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Gluconato B. Braun».

Estratto determina V&A/322 del 20 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4).

Relativamente al medicinale: Calcio Gluconato B. Braun.

Procedura europea: DE/H/561/01/II/08; DE/H/561/01/R/02.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

È autorizzata la seguente variazione:

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3 e 6.6, dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche a seguito della procedura di rinnovo europeo. Adeguamento al QRD template, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alla confezione sotto elencata:

037019015 - "10 % soluzione iniettabile" in 20 fiale ldpe da 10 ml.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02286

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Uqfar»

Estratto determina n. 279/2015 del 13 marzo 2015

Medicinale: OMEPRAZOLO UQFAR.

Titolare AIC: Uquifa - Union Quimico Farmaceutica, S.A. - Calle Mallorca, 262 - 3º - E-08008 Barcelona - Spagna.

Confezioni:

"20 mg capsule rigide gastroresistenti" 7 capsule in blister AL/PA/AL/PVC - AIC n. 042764011 (in base 10) 18T1RC (in base 32);

"20 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister AL/PA/AL/PVC - AIC n. 042764023 (in base 10) 18T1RR (in base 32);

"20 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister AL/PA/AL/PVC - AIC n. 042764035 (in base 10) 18T1S3 (in base 32);

"20 mg capsule rigide gastroresistenti" 30 capsule in blister AL/PA/AL/PVC - AIC n. 042764047 (in base 10) 18T1SH (in base 32);

"20 mg capsule rigide gastroresistenti" 60 capsule in blister AL/PA/AL/PVC - AIC n. 042764050 (in base 10) 18T1SL (in base 32);

"20 mg capsule rigide gastroresistenti" 500 capsule in blister AL/PA/AL/PVC - AIC n. 042764062 (in base 10) 18T1SY (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsule rigide gastroresistenti.

Composizione: Ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg di omeprazolo;

Eccipienti:

Sfere di zucchero (nucleo);

Lattosio anidro;

Sodio laurilsolfato;

Fosfato-bisodico diidrato;

Ipromellosa;

idrossipropilcellulosa;

ipromellosa ftalato;

ftalato di etile.

Capsule di Omeprazolo Uqfar 20 mg:

Gelatina;

Indigo Carmine (E-132);

Giallo di chinolina (E-104).

Produzione del prodotto finito: Unión Químico Farmaceutica, S.A. (Uquifa, S.A.).

Polígono Industrial El Pla, Av. Puigcerdá N. s/n, C-17 Km 17,4 - E-08185 Lliça de Vall (Barcellona) - Spagna (Quality control).

Unión Químico Farmaceutica, S.A. (Uquifa, S.A.).

Polígono Industrial Molí de les Planes - Carrer Font de Bocs S/N, C-35, Km 57 - E-08470 Sant Celoni (Barcellona) - Spagna (Intermediate stage manufacturer).

Sandoz Ilaç San. Ve Tic. A.S.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi - Atatürk Bulvari - 9 Cadde N.1 41400 Kocaeli - Turchia (Intermediate stage manufacturer).

Controllo e rilascio lotti, produzione, confezionamento primario e secondario:

(batch control and release, manufacturing, primary and secondary packaging).

Industria Química y Farmacéutica Vir, S.A.

C/Laguna, 66-68-70, Pol. Industrial Urtinsa II - 28923 Alcorcón (Madrid) - Spagna.

Produzione del principio attivo:

Unión Químico Farmaceutica, S.A. (Uquifa, S.A.).

Polígono Industrial El Pla, Av. Puigcerdá N. 9, C-17 Km 17,4 - E-08185 Lliça de Vall (Barcellona) - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Omeprazolo Uqfar capsule gastroresistenti è indicato per:

Adulti:

Trattamento delle ulcere duodenali:

Prevenzione delle recidive di ulcere duodenali:

Trattamento delle ulcere gastriche;

Prevenzione delle recidive di ulcere gastriche;

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) nell'ulcera peptica, in associazione a terapia antibiotica appropriata;

Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS;

Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio;

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata;

Trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastro-esofageo;

Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

Popolazione pediatrica.

Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo ≥ 10 kg:

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo.

Bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni:

Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori, in associazione a terapia antibiotica

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister AL/PA/AL/PVC - AIC n. 042764023 (in base 10) 18T1RR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,75.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Omeprazolo Uqfar è la seguente:

Per le confezioni da 7, 14, 28, 30, 60 capsule: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Per le confezioni da 500 capsule: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02287

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan»

Estratto determina n. 280/2015 del 13 marzo 2015

Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.

Confezioni:

"40 mg/12,5 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468013 (in base 10) 18J0PF (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468025 (in base 10) 18J0PT (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468037 (in base 10) 18J0Q5 (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468049 (in base 10) 18J0QK (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468052 (in base 10) 18J0QN (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468064 (in base 10) 18J0R0 (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 56X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468076 (in base 10) 18J0RD (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468088 (in base 10) 18J0RS (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 90X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468090 (in base 10) 18J0RU (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468102 (in base 10) 18J0S6 (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 98X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468114 (in base 10) 18J0SL (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 14 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468126 (in base 10) 18J0SY (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468138 (in base 10) 18J0TB (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468140 (in base 10) 18J0TD (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 98 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468153 (in base 10) 18J0TT (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468165 (in base 10) 18J0U5 (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468177 (in base 10) 18J0UK (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468189 (in base 10) 18J0UX (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468191 (in base 10) 18J0UZ (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468203 (in base 10) 18J0VC (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468215 (in base 10) 18J0VR (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 56X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468227 (in base 10) 18J0W3 (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468239 (in base 10) 18J0WH (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 90X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468241 (in base 10) 18J0WK (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468254 (in base 10) 18J0WY (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 98X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468266 (in base 10) 18J0XB (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 14 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468278 (in base 10) 18J0XQ (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468280 (in base 10) 18J0XS (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468292 (in base 10) 18J0Y4 (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 98 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468304 (in base 10) 18J0YJ (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468316 (in base 10) 18J0YW (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468328 (in base 10) 18J0Z8 (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468330 (in base 10) 18J0ZB (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468342 (in base 10) 18J0ZQ (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468355 (in base 10) 18J103 (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468367 (in base 10) 18J10H (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 56X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468379 (in base 10) 18J10V (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468381 (in base 10) 18J10X (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 90x1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468393 (in base 10) 18J119 (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468405 (in base 10) 18J11P (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 98x1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468417 (in base 10) 18J121 (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 14 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468429 (in base 10) 18J12F (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468431 (in base 10) 18J12H (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 56 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468443 (in base 10) 18J12V (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 98 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468456 (in base 10) 18J138 (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468468 (in base 10) 18J13N (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468470 (in base 10) 18J13Q (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468482 (in base 10) 18J142 (in base 32);

"40 mg/12,5 mg compresse" 500 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468494 (in base 10) 18J14G (in base 32);

"80 mg/12,5 mg compresse" 500 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468506 (in base 10) 18J14U (in base 32);

"80 mg/25 mg compresse" 500 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468518 (in base 10) 18J156 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

40 mg di telmisartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

80 mg di telmisartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

80 mg di telmisartan e 25 mg di idroclorotiazide;

Eccipienti:

Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan 40 mg/12,5 mg compresse;

Lattosio monoidrato;

Magnesio stearato;

Amido di mais;

Mannitolo;

Meglumina;

Cellulosa microcristallina;

Povidone (K30);

Ferro ossido rosso (E172);

Sodio idrossido;

Sodio amido glicolato (Tipo *A)*;

Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan 80 mg/12,5 mg compresse;

Lattosio monoidrato;

Magnesio stearato;

Amido di mais;

Mannitolo;

Meglumina;

Cellulosa microcristallina;

Povidone (K30);

Sodio idrossido;

Sodio amido glicolato (Tipo *A)*;

Ferro ossido rosso (E172);

Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan 80 mg/25 mg compresse;

Lattosio monoidrato;

Magnesio stearato;

Amido di mais;

Mannitolo;

Meglumina;

Cellulosa microcristallina;

Povidone (K30);

Ferro ossido rosso (E172);

Sodio idrossido;

Sodio amido glicolato (Tipo A)

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione) Telmisartan:

Mylan Laboratories Limited (Unit – 3), Plot No. 38 to 40, 49 to 51, Phase IV, I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad – 500 055, Andhra Pradesh, India.

Idroclorotiazide:

IPCA Laboratories Limited, P.O. Sejavta, Ratlam – 457 002, Madhya Pradesh, India

Rilascio dei lotti:

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Regno Unito;

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft., H-2900 Komárom Mylan útca 1, Ungheria.

Controllo dei lotti:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft., H-2900 Komárom Mylan útca 1, Ungheria;

APL Swift Services (Malta) Ltd., HF26 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta.

Produzione, confezionamento primario e secondario, QC testing:

Mylan Laboratories Limited, F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, IN-422 113, Maharastra, India.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A, Viale Delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione essenziale.

Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan 40 mg/12,5 mg compresse: Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan, associazione a dose fissa (40 mg telmisartan/12,5 mg idroclorotiazide) è indicato negli adulti in cui non venga raggiunto un adeguato controllo della pressione sanguigna con telmisartan in monoterapia.

Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan 80 mg/12,5 mg compresse: Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan, associazione a dose fissa (80 mg telmisartan/12,5 mg idroclorotiazide) è indicato negli adulti in cui non venga raggiunto un adeguato controllo della pressione sanguigna con telmisartan in monoterapia.

Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan 80 mg/25 mg compresse: Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan, associazione a dose fissa, (80 mg telmisartan/25 mg idroclorotiazide) è indicato negli adulti in cui non venga raggiunto un adeguato controllo della pressione sanguigna con Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan 80 mg/12,5 mg o negli adulti la cui pressione sia stata precedentemente stabilizzata da telmisartan e idroclorotiazide somministrati singolarmente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "40 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468025 (in base 10) 18J0PT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "40 mg/12,5 mg compresse" 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468037 (in base 10) 18J0Q5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "40 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468138 (in base 10) 18J0TB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "80 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468177 (in base 10) 18J0UK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "80 mg/12,5 mg compresse" 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468189 (in base 10) 18J0UX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "80 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468280 (in base 10) 18J0XS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "80 mg/25 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468328 (in base 10) 18J0Z8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "80 mg/25 mg compresse" 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC - AIC n. 042468330 (in base 10) 18J0ZB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

Confezione: "80 mg/25 mg compresse" 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 042468431 (in base 10) 18J12H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,42.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Telmisartan e idroclorotiazide Mylan, è la seguente:

Per le confezioni fino a 100 compresse: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Per le confezioni da 500 compresse: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del d.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02288

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Pfizer»

Estratto determina n. 281/2015 del 13 marzo 2015

Medicinale: METFORMINA PFIZER.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. - Via Isonzo 71 - 04100 Latina.

Confezioni:

"500 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916489 (in base 10) 1624Y9 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916491 (in base 10) 1624YC (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916503 (in base 10) 1624YR (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 40 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916515 (in base 10) 1624Z3 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916527 (in base 10) 1624ZH (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916539 (in base 10) 1624ZV (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916541 (in base 10) 1624ZX (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916554 (in base 10) 16250B (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 70 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916566 (in base 10) 16250Q (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916578 (in base 10) 162512 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916580 (in base 10) 16251J (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916592 (in base 10) 162514 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916604 (in base 10) 16251W (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916616 (in base 10) 162528 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916628 (in base 10) 16252N (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916630 (in base 10) 16252Q (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 300 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916642 (in base 10) 162532 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 400 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916667 (in base 10) 16253V (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916679 (in base 10) 162547 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916681 (in base 10) 162549 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916693 (in base 10) 16254P (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 40 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916705 (in base 10) 162551 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916717 (in base 10) 16255F (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916729 (in base 10) 16255T (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916731 (in base 10) 16255V (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916743 (in base 10) 162567 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 70 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916756 (in base 10) 16256N (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916768 (in base 10) 162570 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916770 (in base 10) 162572 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916782 (in base 10) 16257G (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916794 (in base 10) 16257U (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916806 (in base 10) 162586 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916818 (in base 10) 16258L (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916820 (in base 10) 16258N (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 300 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916832 (in base 10) 162590 (in base 32);

"850 mg compresse rivestite con film" 400 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916844 (in base 10) 16259D (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916857 (in base 10) 16259T (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916869 (in base 10) 1625B5 (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 40 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916871 (in base 10) 1625B7 (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916883 (in base 10) 1625BM (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916895 (in base 10) 1625BZ (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 70 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916907 (in base 10) 1625CC (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916919 (in base 10) 1625CR (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916921 (in base 10) 1625CT (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916933 (in base 10) 1625D5 (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916945 (in base 10) 1625DK (in base 32);

"1000 mg compresse rivestite con film" 180 compresse in blister pvc/al - AIC n. 039916958 (in base 10) 1625DY (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 400 compresse in flacone hdpe - AIC n. 039916960 (in base 10) 1625F0 (in base 32);

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 500 mg, 850 mg, 1000 mg di metformina cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Metformina Pfizer è la seguente:

per le confezioni fino a 100 compresse rivestite con film: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 120, 200, 300, 400 compresse rivestite con film: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02289

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Isotretinoina Difa», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 56/2015 del 26 febbraio 2015

Medicinale: ISOTRETINOINA DIFA.

Confezioni:

039964 010 «40 mg capsule molli» 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL

039964 022 «40 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL

039964 034 «40 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL

039964 046 «40 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL

039964 059 «40 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL

039964 061 «40 mg capsule molli» 15 capsule in blister PVC/PCTFE/AL

039964 073 «40 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PCTFE/AL

039964 085 «40 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL

039964 097 «40 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PCTFE/AL

039964 109 «40 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PCTFE/AL

Titolare AIC: Difa Cooper S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1749/001/R/001

Con scadenza il 21 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02341

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nebivololo Pensa», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 55/2015 del 26 febbraio 2015

Medicinale: NEBIVOLOLO PENSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 039418 013 «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039418 025 «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1447/001/R/001 con scadenza il 23 ottobre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02342

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sandoz GMBH», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 54/2015 del 26 febbraio 2015

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ GMBH.

Confezioni:

038499 012 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 024 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 036 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 048 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 051 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC;
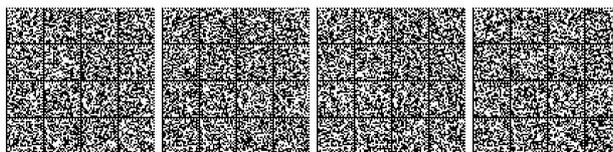
038499 063 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 075 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 087 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 099 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100×1 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 101 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 113 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 125 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 137 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 149 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 152 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 164 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 176 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 188 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100×1 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 190 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 202 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 214 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 226 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 238 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 240 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 253 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 265 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 277 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100×1 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

038499 289 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in contenitore HDPE

038499 291 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in contenitore HDPE;

038499 303 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 250 capsule in contenitore HDPE;

038499 315 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in contenitore HDPE;

038499 327 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in contenitore HDPE;

038499 339 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 250 capsule in contenitore HDPE;

038499 341 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in contenitore HDPE;

038499 354 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in contenitore HDPE;

038499 366 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 250 capsule in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento HU/H/0163/001-003/R/001,

con scadenza il 1° ottobre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione HU/H/0163/001-003/IB/005 - C1B/2010/4440, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02343

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina FV n. 267/2014 del 31 luglio 2014, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Endolac», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determina FV n. 267/2014 del 31 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 200 del 29 agosto 2014, a pagina 54, deve essere modificata la seguente frase:

da:

«Con scadenza il *30 giugno 2010* è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione…»,

a:

«Con scadenza il *6 marzo 2000* è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione…».

15A02402

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A n. 2564 del 2 dicembre 2014, concernente il trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Sinebriv febbre e dolore».

Nell'estratto della determina V&A n. 2564 del 2 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 293 del 18 dicembre 2014,

ove è scritto:

«È ora trasferita alla società: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l., con sede in VICOLO SAN GIOVANNI SUL MURO, 9, MILANO;»,

leggasi:

«AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l., con sede in VIA SAN GIUSEPPE, 102 – 21047 SARONNO – VARESE».

15A02403
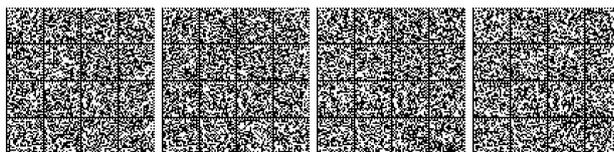
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gembin».

Estratto determina V&A n. 587 del 24 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società ACTAVIS ITALY S.P.A., con sede in Via Luigi Pasteur, 10, Nerviano, Milano, con codice fiscale 09193481000.

Specialità medicinale: GEMBIN

Confezioni e AIC n.:

040237012 - "40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 5 ml

040237024 - "40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 25 ml

040237036 - "40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 ml

è ora trasferita alla società: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L., con sede in Via San Giuseppe 102, 21047 Saronno, Varese, con codice fiscale 06058020964.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02474

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticovac».

Estratto determina V&A n. 584 del 23 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società BAXTER AG, con sede in INDUSTRIESTRASSE 67, VIENNA, AUSTRIA

Specialità medicinale: TICOVAC

Confezioni e AIC n.:

036515017 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita

036515029 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite

036515031 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite

036515043 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite

036515056 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita con ago (uso pediatrico)

036515068 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite con ago (uso pediatrico)

036515070 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite con ago (uso pediatrico)

036515082 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite con ago (uso pediatrico)

036515094 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita senza ago (uso pediatrico)

036515106 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico)

036515118 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico)

036515120 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico)

036515132 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita senza ago

036515144 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite senza ago

036515157 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite senza ago

036515169 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite senza ago

036515171 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita con ago separato

036515183 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati

036515195 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati

036515207 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati

036515219 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita con 2 aghi separati

036515221 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati

036515233 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite con 40 aghi separati

036515245 - "0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite con 200 aghi separati

036515258 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita con 1 ago separato (uso pediatrico)

036515260 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati (uso pediatrico)

036515272 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati (uso pediatrico)

036515284 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati (uso pediatrico)

036515296 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita con 2 aghi separati (uso pediatrico)

036515308 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati (uso pediatrico)

036515310 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite con 40 aghi separati (uso pediatrico)

036515322 - "0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite con 200 aghi separati (uso pediatrico)

è ora trasferita alla società: PFIZER S.r.l., con sede in Via Isonzo 71, Latina, con codice fiscale 02774840595.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02475

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neisvac-C».

Estratto determina V&A n. 588 del 24 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società BAXTER S.p.A. Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 - Roma (RM), Codice fiscale 00492340583

Specialità medicinale: NEISVAC-C

Confezioni e AIC n.:

035602010 - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare

035602022 - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare

035602034 - 20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare

035602046 - 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 ml di sosp. iniett. intram. con 2 aghi: pediatrico e adulti

è ora trasferita alla società: PFIZER S.r.l., con sede in Via Isonzo 71, Latina, con codice fiscale 02774840595.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02476

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domepress».

Estratto determina V&A n. 539 del 17 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società ITALFARMACO S.p.A., Viale Fulvio Testi, 330, 20126 - Milano Codice Fiscale 00737420158.

Specialità medicinale: DOMEPRESS

Confezioni e AIC n.:

040614012 - "20 mg/5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614024 - "20 mg/5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614036 - "20 mg/5 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614048 - "20 mg/5 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614051 - "20 mg/5 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614063 - "20 mg/5 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614075 - "20 mg/5 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614087 - "20 mg/10 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614099 - "20 mg/10 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614101 - "20 mg/10 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614113 - "20 mg/10 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614125 - "20 mg/10 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614137 - "20 mg/10 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614149 - "20 mg/10 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614152 - "20 mg/10 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614164 - "10 mg/5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614176 - "10 mg/5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614188 - "10 mg/5 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614190 - "10 mg/5 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614202 - "10 mg/5 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614214 - "10 mg/5 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614226 - "10 mg/5 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614238 - "10 mg/5 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614240 - "20 mg/5 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040614253 - "20 mg/5 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

è ora trasferita alla società: GEDEON RICHTER PLC GYOMROI UT 19-21 1103 BUDAPEST-UNGHERIA

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02477

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escapelle».

Estratto determina V&A n. 538 del 17 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società MEDIMPEX UK LIMITED, con sede in 127 SHIRLAND ROAD, LONDON W9 2EP, REGNO UNITO

Specialità medicinale: ESCAPELLE

Confezione AIC n. 038802017 - "1500 mcg compresse" 1 compressa in blister PVC/AL

è ora trasferita alla società: GEDEON RICHTER PLC, con sede in GYOMROI UT 19-21, 1103 BUDAPEST-UNGHERIA

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02478

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A n. 591 del 24 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società ABBOTT S.R.L., con sede in S.R. 148 PONTINA KM 52 SNC - 04011 CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, con codice fiscale 00076670595.

Specialità Medicinale BATREVAC

Confezioni e AIC n.:

035619016 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago

035619028 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago

Specialità Medicinale BRUFEDOL

Confezione e AIC n. 042995011 - "400 mg compresse rivestite" 10 compresse in blister

Specialità Medicinale BRUFEN

Confezioni e AIC n.:

022593103 - "600 mg granulato effervescente"30 bustine

022593115 - "800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato" 20 compresse

022593178 - "600 mg granulato effervescente" 10 bustine

022593204 - " 400 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister

022593216 - " 600 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister

022593228 - "20 mg/ml sospensione orale" flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice

022593230 - "20 mg/ml sospensione orale" flacone in pet da 200 ml con siringa dosatrice

Specialità Medicinale CLIVARINA

Confezioni e AIC n.:

028694014 - "1750 UI/0,25 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 2 siringhe preriempite

028694026 - "1750 UI/0,25 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 5 siringhe preriempite

028694038 - "1750 UI/0,25 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 10 siringhe preriempite

028694040 - "4200 UI/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 5 siringhe preriempite

028694053 - "4200 UI/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 10 siringhe preriempite

028694065 - "42000 UI/6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 1 flacone

028694077 - "3500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 5 siringhe preriempite

028694089 - "3500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 10 siringhe preriempite

028694091 - "6300 UI/0,9 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 5 siringhe preriempite

028694103 - "6300 UI/0,9 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 10 siringhe preriempite

028694115 - "17.500 U.I./3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo " 1 penna preriempita da 10 dosi da 1.750 U.I.

Specialità Medicinale CREON

Confezioni e AIC n.:

029018025 - "25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 20 capsule

029018037 - "25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato"50 capsule

029018049 - "25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 100 capsule

029018052 - "10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule

029018064 - "10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 100 capsule

029018076 - "10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 200 capsule

029018088 - "5.000 U PH.EUR granulato gastroresistente" flacone da 20 g

029018090 - "40.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule

029018102 - " 40.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 60 capsule

029018114 - " 40.000 U. PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato" 100 capsule

029018126 - " 40.000 U. PH. EUR.capsule rigide a rilascio modificato" 120 capsule

Specialità Medicinale DEPAS

Confezioni e AIC n.:

025640057 - "0,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

025640069 - "0,05% gocce orali, soluzione" 1 flacone da 30 ml

025640071 - "1 mg compresse rivestite con film" 15 compresse

Specialità Medicinale DIFMETRE

Confezioni e AIC n.:

021633019 - "supposte"6 supposte

021633021 - "compresse rivestite" 20 compresse

021633033 - "dosaggio basso supposte" 6 supposte

021633058 - "compresse effervescenti" 20 compresse in strip

Specialità Medicinale DONAMET

Confezioni e AIC n.:

028119067 - "300 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 5 flaconcini polvere + 5 fiale di solvente

028119079 - "500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 5 flaconcini di polvere + 5 fiale di solvente

028119081 - "300 mg compresse gastroresistenti" 20 compresse

028119093 - "500 mg compresse gastroresistenti" 10 compresse

Specialità Medicinale DUMIROX

Confezioni e AIC n.:

026104036 - "50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

026104048 - "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Specialità Medicinale EN

Confezioni e AIC n.:

023593015 - "0,5 mg compresse"20 compresse

023593039 - "1 mg compresse" 20 compresse

023593054 - "2 mg compresse" 20 compresse

023593078 - "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml

023593080 - "0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile" 3 fiale

023593092 - "2 mg/1 ml soluzione iniettabile"3 fiale

023593104 - "5 mg/1 ml soluzione iniettabile"3 fiale

Specialità Medicinale EZOSINA

Confezioni e AIC n.:

027545021 - "2 mg compresse" 30 compresse divisibili

027545033 - "5 mg compresse" 14 compresse

Specialità Medicinale FEMOSTON

Confezioni e AIC n.:

033639016 - "10" 1 blister 14 compresse + 14 compresse

033639028 - "10" 3 blister 14 compresse + 14 compresse

033639030 - "20" 1 blister 14 compresse + 14 compresse

033639042 - "20" 3 blister 14 compresse + 14 compresse

033639055 - "l 1/10" compresse film rivestite 1 blister 28 compresse

033639067 - "l 1/10" compresse film rivestite 3 blister 28 compresse

033639079 - "1.5 conti " 14 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

033639081 - "1.5 conti " 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

033639093 - "1.5 conti " 280 (10x28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL

033639105 - "1.5 conti " 84 (3x28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL

Specialità Medicinale FENOLIBS

Confezioni e AIC n.:

036104127 - "145 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104139 - "145 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104141 - "145 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104154 - "145 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104166 - "145 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104178 - "145 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104180 - "145 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104192 - "145 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104204 - "145 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC

036104216 - "145 mg compresse rivestite con film" 280(10x28) compresse in blister PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

036104228 - "145 mg compresse rivestite con film" 300(10x30) compresse in blister PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

Specialità Medicinale FISIOTENS

Confezioni e AIC n.:

034063014 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 28 compresse

034063026 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 98 compresse

034063038 - "0,3 mg compresse rivestite con film" 28 compresse

034063040 - "0,3 mg compresse rivestite con film" 98 compresse

034063053 - "0,4 mg compresse rivestite con film" 28 compresse

034063065 - "0,4 mg compresse rivestite con film" 98 compresse

Specialità Medicinale FROBEN

Confezioni e AIC n.:

024284034 - "100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

024284073 - "5 mg/ml sciroppo" 1 flacone da 160 ml

024284147 - "100 mg granulato effervescente" 30 bustine

024284150 - "100 mg granulato effervescente" 10 bustine

024284162 - "100 mg compresse rivestite" 10 compresse rivestite

Specialità Medicinale FROBEN GOLA

Confezioni e AIC n.:

042822015 - "0,25% collutorio" flacone da 160 ml

042822027 - "0,25% spray per mucosa orale" flacone da 15 ml

Specialità Medicinale FRONTAL

Confezioni e AIC n.:

028644019 - "0,25 mg compresse" 20 compresse

028644021 - "0,50 mg compresse" 20 compresse

028644033 - "1 mg compresse" 20 compresse

028644084 - "0,75 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20ml

Specialità Medicinale FULCRO

Confezione e AIC n.: 028590014 - "200 mg capsule rigide"20 capsule

Specialità Medicinale FULCROSUPRA

Confezioni e AIC n.:

035928011 - 10 compresse rivestite con film da 160 mg

035928023 - 20 compresse rivestite con film da 160 mg

035928035 - 30 compresse rivestite con film da 160 mg

035928047 - 28 compresse rivestite con film da 160 mg

035928050 - 50 compresse rivestite con film da 160 mg

035928062 - 84 compresse rivestite con film da 160 mg

035928074 - 90 compresse rivestite con film da 160 mg

035928086 - 98 compresse rivestite con film da 160 mg

035928098 - 100 compresse rivestite con film da 160 mg

035928100 - 280 compresse rivestite con film da 160 mg

035928112 - 300 compresse rivestite con film da 160 mg

035928124 - "145 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in BLISTER PVC/PE/PVDC

035928136 - "145 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928148 - "145 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928151 - "145 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928163 - "145 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928175 - "145 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928187 - "145 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928199 - "145 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928201 - "145 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC

035928213 - "145 mg compresse rivestite con film" 280(10x28) compresse in blister PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

035928225 - "145 mg compresse rivestite con film" 300(10x30) compresse in blister PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

Specialità Medicinale GLICOREST

Confezione e AIC n.: 034576013 – 5 mg + 500 mg compresse rivestite con film 36 compresse divisibili

Specialità Medicinale GOPTEN

Confezioni e AIC n.:

028267019 - "2 mg capsule rigide" 14 capsule

028267021 - "0,5 mg capsule rigide" 28 capsule

028267033 - "2 mg capsule rigide" 28 capsule

028267045 - "0,5 mg capsule rigide" 56 capsule

Specialità Medicinale INFLUVAC S

Confezioni e AIC n.:

028851133 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago

028851145 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

Specialità Medicinale ISOPTIN

Confezioni e AIC n.:

020609018 - "40 mg compresse rivestite "30 compresse

020609044 - "120 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse

020609069 - "240 mg compresse a rilascio prolungato"30 compresse

020609071 - “5 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso” 5 fiale da 2 ml

020609083 - “80 mg compresse rivestite con film” 30 compresse

020609095 - “180 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse

Specialità Medicinale KLACID

Confezioni e AIC n.:

027370042 - “500 mg/10ml polvere e solvente per soluzione per infusione “ 1 flaconcino polvere +1 fiala solvente 10 ml

027370055 - “250 mg compresse rivestite” 12 compresse

027370067 - “125 mg/5 ml granulato per sospensione orale” 1 flacone da 100 ml

027370093 - “250 mg granulato per sospensione orale” 14 bustine

027370105 - “500 mg granulato per sospensione orale”14 bustine

027370117 - “250 mg/5 ml granulato per sospensione orale” 1 flacone da 100 ml

027370129 - “500 mg compresse rivestite” 14 compresse

027370143 - “rm 500 mg compresse a rilascio modificato” 7 compresse

Specialità Medicinale LIPERIAL

Confezioni e AIC n.:

037160013 - “145 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160025 - “145 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160037 - “145 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160049 - “145 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160052 - “145 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160064 - “145 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160076 - “145 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160088 - “145 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160090 - “145 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC

037160102 - “145 mg compresse rivestite con film” 280(10x28) compresse in blister PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

037160114 - “145 mg compresse rivestite con film” 300(10x30) compresse in blister PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

Specialità Medicinale MAVERAL

Confezioni e AIC n.:

026102032 - “50 mg compresse rivestite con film” 30 compresse

026102044 - “100 mg compresse rivestite con film” 30 compresse

Specialità Medicinale RYTMOBETA

Confezioni e AIC n.:

029528015 - “80 mg compresse” 20 compresse

029528027 - “80 mg compresse” 50 compresse

029528039 - “160 mg compresse” 20 compresse

029528041 - “160 mg compresse” 50 compresse

Specialità Medicinale RYTMONORM

Confezioni e AIC n.:

024862017 - “150 mg compresse rivestite”30 compresse

024862029 - “300 mg compresse rivestite”30 compresse

024862031 - “70 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso” 5 fiale 20 ml

024862070 - “150 mg compresse rivestite” 60 compresse

024862082 - “300 mg compresse rivestite” 60 compresse

024862094 - “ 325 mg capsule rigide a rilascio prolungato “ 28 capsule in blister PVC/ALU

024862106 - “ 425 mg capsule rigide a rilascio prolungato “ 28 capsule in blister PVC/ALU

Specialità Medicinale SAMYR

Confezioni e AIC n.:

022865149 - “100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml

022865176 - “400 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml

022865188 - “400 mg compresse gastroresistenti”20 compresse

022865190 - “200 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml

022865202 - “200 mg compresse gastroresistenti” 20 compresse

Specialità Medicinale SINIFEV

Confezioni e AIC n.:

036061012 - “ 20 mg /ml sospensione orale “ flacone 100 ml

036061024 - “ 20 mg /ml sospensione orale “ flacone 150 ml

036061036 - “ 20 mg /ml sospensione orale “ flacone 200 ml

Specialità Medicinale TALOFEN

Confezioni e AIC n.:

012611101 - “25 mg/ml soluzione iniettabile” 6 fiale da 2 ml

012611125 - “4 g/100 ml gocce orali, soluzione” flacone 30 ml

Specialità Medicinale TEVETENZ

Confezioni e AIC n.:

033331012 - 28 compresse film rivestite 200 mg

033331024 - 56 compresse film rivestite 200 mg

033331087 - 14 compresse film rivestite 400 mg

033331099 - 28 compresse film rivestite 400 mg

033331101 - 56 compresse film rivestite 400 mg

033331113 - 100 compresse film rivestite 400 mg

033331125 - 280 compresse film rivestite 400 mg

033331137 - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister

033331149 - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister

033331152 - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister

033331164 - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister

033331176 - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister

033331188 - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone

Specialità Medicinale TIARTAN

Confezioni e AIC n.:

036772010 - “600/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister opaco PVC/ACLAR/AL

036772022 - “600/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister opaco PVC/ACLAR/AL

036772034 - “600/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister opaco PVC/ACLAR/AL

036772046 - “600/12,5 mg compresse rivestite con film” 280 (28x10) compresse in blister OPACO PVC/ACLAR/AL

Specialità Medicinale TRANSMETIL

Confezioni e AIC n.:

027898055 - “300 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 5 fiale polvere + 5 fiale solvente da 5 ml

027898067 - 500 mg/ 5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile “ 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml

027898079 - “300 mg compresse gastroresistenti” 20 compresse

027898081 - “ 500 mg compresse gastroresistenti “ 10 compresse

Specialità Medicinale VERCITE

Confezione e AIC n.: 021992021 - “25 mg compresse” 30 compresse

Specialità Medicinale VERTISERC

Confezioni e AIC n.:

027232014 - “8 mg compresse” 50 compresse

027232026 - “16 mg compresse” 20 compresse

027232038 - “16 mg compresse” 50 compresse

027232040 - “24 mg compresse” 20 compresse

027232053 - “ 8 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 60 ml
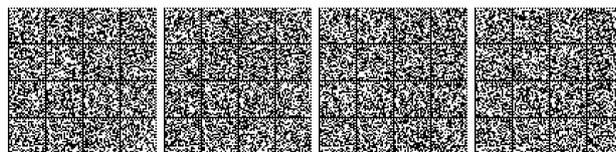
Sono ora trasferite alla società:

BGP PRODUCTS S.r.l., con sede legale in VIALE GIORGIO RIBOTTA 11, 00144 ROMA, con codice fiscale 02789580590.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02479

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kloreniss».

Estratto determina V&A n. 537 del 17 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società PHAROS PHARMACEUTICAL ORIENTED SERVICES LTD, con sede in 87, MARATHONOS AVE. & SALAMINAS STR., PALLINI ATTIKIS-GRECIA, GRECIA.

Specialità medicinale: KLORENISS

Confezioni e AIC n.:

040286015 - "500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato" 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL

040286027 - "500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato" 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

040286039 - "500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato" 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

040286041 - "500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

è ora trasferita alla società: GENETIC S.P.A., con sede in VIA DELLA MONICA, 26, CASTEL SAN GIORGIO, SALERNO, con codice fiscale 03696500655.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02480

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unitrama».

Estratto determina V&A n. 536 del 17 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio a nome della società PALADIN LABS EUROPE LIMITED, con sede in 5 THE SEAPOINT BUILDING, 44 CLONTARF ROAD, DUBLINO-IRLANDA, IRLANDA.

Specialità medicinale: UNITRAMA

Confezioni:

AIC n. 037003011 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 5 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003023 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 10 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003035 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 15 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003047 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 30 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003050 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 60 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003062 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 100 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003074 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 5 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003086 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 10 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003098 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 15 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003100 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 30 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003112 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 60 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003124 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 100 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003136 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 5 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003148 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 10 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003151 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 15 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003163 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 30 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003175 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 60 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003187 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 100 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003199 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 5 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003201 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 10 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003213 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 15 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003225 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 30 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003237 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 60 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003249 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 100 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003252 - "100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 100 Compresse In Flacone Hdpe

AIC n. 037003264 - "200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 100 Compresse In Flacone Hdpe

AIC n. 037003276 - "300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato" 100 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003288 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 100 Compresse In Flacone Hdpe

AIC n. 037003290 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 5 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003302 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 10 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003314 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 15 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003326 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 30 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003338 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 60 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003340 - “100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 20 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003353 - “100 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 50 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003365 - “200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 20 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003377 - “200 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 50 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 037003389 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 20 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

AIC n. 037003391 - “300 Mg Compresse A Rilascio Prolungato” 50 Compresse In Blister Pvc/Pe/Pctfe/Al

è ora trasferita alla società: ENDO VENTURES LIMITED FIRST FLOOR, MINERVA HOUSE, SIMMONSCOURT ROAD, BALLSBRIDGE, DUBLIN 4.

Stampati

Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02481

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l’impresa Bartolini Francesco con sede in Capoliveri (Livorno) già assegnataria del marchio 68 LI, ha cessato l’attività di vendita al minuto di oggetti preziosi e di importazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe in data 30 novembre 2014.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 25 del 18 marzo 2015 è stata disposta la cancellazione dell’impresa in oggetto dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Sono stati restituiti n. 2 punzoni 68 LI che sono stati deformati, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di commercio di Livorno.

15A02363

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni economiche applicate ai libretti Smart, ai libretti nominativi ordinari e ai libretti speciali dedicati ai minori d’età.

Ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto inoltre che, a partire dal 1° aprile 2015, i tassi di interesse offerti sui Libretti di Risparmio Postale sono stabiliti come segue:

- con riferimento alle condizioni economiche del Libretto Smart:

per le adesioni dal 1° aprile 2015, il Tasso Premiale sulle Somme Aggiuntive versate sul Libretto Smart dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015 è stabilito nella misura del 1,25% nominale in ragione d’anno e decorre dal 1° aprile 2015 fino al 31 dicembre 2015;

per le adesioni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2015, il Tasso Premiale sulle Somme Aggiuntive versate sul Libretto Smart dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015 è stabilito nella misura del 1,25% nominale in ragione d’anno e decorre dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015;

Il Tasso Base e il Tasso Sopra Soglia sono stabiliti nella misura dello 0,05% nominale in ragione d’anno.

- con riferimento alle condizioni economiche dei Libretti di risparmio postale nominativi ordinari, il tasso di interesse nominale annuo lordo è pari a 0,10%;

- con riferimento alle condizioni economiche dei Libretti di risparmio postale speciali dedicati ai minori d’età, il tasso di interesse nominale annuo lordo è pari a 1,25%.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell’operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it

15A02592

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sospensione dell’autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all’Organismo «ISET S.r.l.», in Moglia.

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto e i suoi decreti attuativi;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli organismi Notificati di Accredia del 12 dicembre 2014, con la quale è stata deliberata la sospensione dell’accreditamento per la Direttiva 2000/14/CE Rumore nei confronti dell’organismo ISET S.r.l., per una durata di 6 mesi a partire dalla data della delibera stessa;
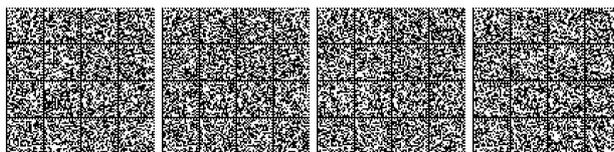
Con decreto del Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tcnica del Ministero dello sviluppo economico del 13 marzo 2015, è sospesa all'Organismo ISET S.r.l., con sede legale in via Donatori di sangue, 9 — 46024 Moglia (MN), l'autorizzazione ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, allegati VI, VII e VIII per le macchie ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'allegato I — Parte A dello stesso decreto.

15A02365

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età secondo quadrimestre 2015

Con decreti direttoriale del 23 marzo 2015 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1940:

TRATTER Ida, nata a Campo Tures il 6 maggio 1940, residente nel Comune di Brunico (distretto notarile di Bolzano), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 maggio 2015.

TOPPINO Vincenzo, nato a Castellinaldo il 14 maggio 1940, residente nel Comune di Alba (distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 maggio 2015.

RUOCCO Emilio, nato a Nola il 15 maggio 1940, residente nel Comune di Nola (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 maggio 2015.

FEDELE Andrea, nato a Roma il 20 maggio 1940, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 maggio 2015.

DISABATO Angelo, nato a Montescaglioso il 29 maggio 1940, residente nel Comune di Matera (distretto notarile di Matera), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29 maggio 2015.

CANNAVALE Adolfo, nato a Napoli il 1° giugno 1940, residente nel Comune di Piano di Sorrento (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° giugno 2015.

SCIUMBATA Domenico, nato a Roma il 6 giugno 1940, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 giugno 2015.

PANBIANCO Maria Alessandra, nata a Milano il 9 giugno 1940, residente nel Comune di Vimercate (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 giugno 2015.

MAURO Marcello, nato a Bergogna il 13 giugno 1940, residente nel Comune di Gemona del Friuli (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 giugno 2015.

SEDINO Paolo, nato a Gambolò il 1° luglio 1940, residente nel Comune di Garlasco (distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° luglio 2015.

FRANCIOSI Enrico, nato a Ferrara l'11 luglio 1940, residente nel Comune di Rimini (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 luglio 2015.

TOMASELLI Giuseppe, nato a Catania il 21 luglio 1940, residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 luglio 2015.

ARMANNO Maria, nata a Palermo il 24 luglio 1940, residente nel Comune di Palermo (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 luglio 2015.

SAROLDI Aldo, nato ad Altare il 27 luglio 1940, residente nel Comune di Cuneo (distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 luglio 2015.

VOIELLO Rosa, nata a Torre Annunziata il 18 agosto 1940, residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 agosto 2015.

LIGUORI Gennaro, nato a Roma il 20 agosto 1940, residente nel Comune di Fondi (distretto notarile di Latina), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 agosto 2015.

RIZZO CORALLO Filippo, nato a Castelnuovo della Daunia il 20 agosto 1940, residente nel Comune di Manfredonia (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 agosto 2015.

15A02378

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «A.N.V. s.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

A.N.V. srl, via Catania, 32 C - Roma

è abilitato, a decorrere dal 5 marzo 2015 alle verifiche periodiche e straordinarie di

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 30 gennaio 2012.

15A02386

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «I.N.V. Istituto Nazionale Verifiche s.r.l.», in Castellammare di Stabia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

I.N.V. Istituto Nazionale Verifiche srl, via Brambilla, 27/B - Castellammare di Stabia (NA).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 marzo 2015.

15A02387
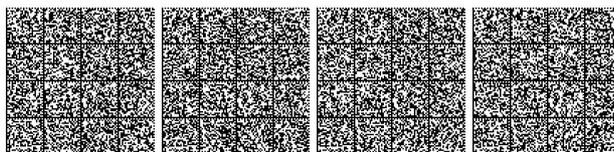
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Verit s.r.l.», in Castenedolo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Verit srl, via G. Oberdan, 12a - Castenedolo (BS).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 16 marzo 2015.

15A02388

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Servusitalia - Società cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 422 del 13 marzo 2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Servusitalia - Società cooperativa» con sede in Udine, codice fiscale 02565310303, costituita addì 13 marzo 2009 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Campestrini, con studio in Udine, via Cernazai n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A02352

Gestione commissariale della «Cooperativa Sociale Regionale dei Senza lavoro - Società cooperativa», in Doberdò del Lago e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 421 del 13 marzo 2015 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della «Cooperativa Sociale Regionale dei Senza Lavoro - Società cooperativa» con sede in Doberdò del Lago, codice fiscale 01140850312, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A02361

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 10 del 9 marzo 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 215 del 24 dicembre 2014 per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.

Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 215/2014 in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che con propria ordinanza n. 10 del 9 marzo 2015 ha approvato il Piano degli interventi;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 13 marzo 2014 - parte prima - e, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della Regione Toscana, alla sezione Amministrazione trasparente, voce interventi straordinari e di emergenza.

15A02362

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-076) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
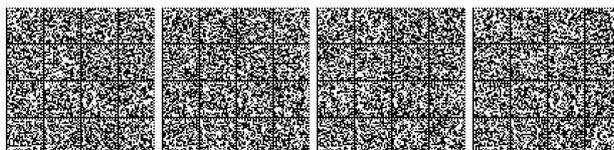
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
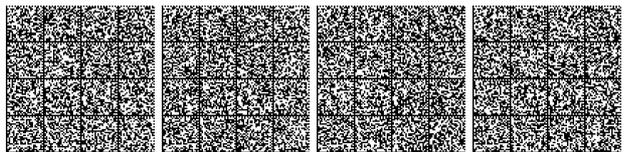
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.